

## CXCVII.

## TORNATA DEL 3 LUGLIO 1911

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Presentazione di progetti di legge (pag. 6574) e di relazioni (pag. 6574, 6577, 6581, 6586) — Comunicazioni (pag. 6574, 6575) — Giuramento del senatore Ponza di San Martino (pag. 6575) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11 a tutto il mese di dicembre 1911 » (N. 659) (pag. 6575); « Estensione ai corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi » (N. 617) (pag. 6576); « Saldo della gestione "Fondo vestiario e spese generali" del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi » (N. 618) (pag. 6576); « Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina » (N. 619) (pag. 6577); « Annessione del comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno » (N. 625) (pag. 6581) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato » (N. 602) — Sull'art. 2 parlano il senatore Arnaboldi, relatore (pag. 6583) e il ministro del tesoro (pag. 6582) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — *Votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-A) — Sull'art. 5 parlano i senatori Fiore (pag. 6583, 6586, 6588), Garofalo (pag. 6583), Scialoja (pag. 6588), Polacco, relatore (pag. 6585) e il ministro guardasigilli (pag. 6586) — Si approvano gli articoli 5 e 6 — Sull'art. 7 fanno osservazioni i senatori Petrella (pag. 6590), Polacco, relatore (pag. 6590) e il ministro guardasigilli (pag. 6591) — Sull'art. 8 parlano i senatori Fiore (pag. 6591), Scialoja (pag. 6593), Polacco, relatore (pag. 6592) e il ministro (pag. 6593) — Sull'art. 9 parlano i senatori Veronese (pag. 6594, 6597), Polacco, relatore (pag. 6594, 6597) e il ministro (pag. 6596) — L'art. 10 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Fiore (pag. 6598), accettato dal senatore Polacco, relatore (pag. 6598) e dal guardasigilli (pag. 6598) — Si approva l'art. 11 — Sull'art. 12 parlano il senatore Polacco, relatore (pag. 6598) e il ministro (pag. 6599); sull'art. 13 i senatori Garofalo (pag. 6599), Polacco, relatore (pag. 6600) e il ministro (pag. 6600); sull'art. 14 i senatori Fiore (pag. 6600, 6602, 6603), Scialoja (pag. 6600), Polacco, relatore (pag. 6603) e il ministro (pag. 6603); sull'art. 16 i senatori Scialoja (pag. 6604), Maurigi (pag. 6604) e il ministro (pag. 6604); sull'art. 17 il senatore Polacco, relatore (pag. 6604) — Si approvano senza osservazioni i rimanenti articoli, e un emendamento al disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo (pag. 6605) — Il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto (pag. 6605) — Risultato di votazione (pag. 6605).**

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, e il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

### Messaggio

#### del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

« Roma, 1° luglio 1911.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: "Istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara", di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 1° luglio 1911, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di questo illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati  
« G. MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

### Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro del tesoro ho ricevuto la seguente lettera:

« L'art. 1 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, dispone quanto segue:

« La facoltà di emettere biglietti di banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, è concessa per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:

« Banca d'Italia con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna:

« Banco di Napoli.

« Banco di Sicilia.

« Due anni prima dello spirare del termine, predetto una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procederà ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge.

« Essa dovrà compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.

« Se da tale accertamento risulteranno adempiti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sarà prorogata sino al 31 dicembre 1923.

« In relazione alle riportate disposizioni ed essendo prossima la scadenza del termine stabilito per la nomina della predetta Commissione, prego l'E. V. di volere iscrivere all'ordine del giorno di una delle prossime tornate del Senato la nomina dei due suoi rappresentanti, che dovranno far parte della Commissione medesima.

« Con la massima osservanza

« Il ministro

« TEDESCO ».

In una delle prossime sedute sarà posto all'ordine del giorno la nomina dei membri, di cui si parla in questa lettera.

### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Trasporto di fondi residui dal bilancio del Ministero dell'interno a quelli dei Ministeri delle poste e dei telegrafi e delle finanze per costruzione di locali nella stazione internazionale di Domodossola e in quelle di Preghia, Varzo e Iselle;

Spesa straordinaria per il consolidamento del fabbricato demaniale di San Severino, sede dell'Archivio di Stato in Napoli, e per l'acquisto di un attiguo fabbricato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di

legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

BERTETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Ampliamento della rete telefonica nazionale e stabilimento di nuove comunicazioni internazionali;

Trasmissione di corrispondenza con la posta pneumatica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bertetti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Provvedimenti per i conti consuntivi degli Economati dei benefici vacanti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via stabilita dal regolamento.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Modificazioni al ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici per la vigilanza sulle ferrovie, sulle tranvie e sulle automobili ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la via stabilita dal regolamento.

#### Giuramento del senatore

**Ponza di San Martino nobile Cesare.**

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Ponza di San Martino, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Collobiano e Goiran di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Ponza di San Martino viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formala).

Do atto al nobile Cesare Ponza di San Martino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro degli affari esteri ricevo la seguente lettera:

« Eccellenza,

« L'ordine del giorno del Senato di oggi 3 luglio, porta, fra l'altro, la discussione dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione dell'esercizio finanziario 1911-12 a tutto il mese di dicembre 1911 ».

« Ho l'onore di informare la E. V. che essendo impegnato alla Camera dei deputati, ho delegato il mio sotto-segretario di Stato, onorevole Di Scalea, a rappresentarmi in Senato.

« Gradisca, Eccellenza, gli atti della mia particolare considerazione.

« DI SAN GIULIANO ».

Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri di questa comunicazione.

**Approvazione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 a tutto il mese di dicembre 1911 » (N. 659).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12 a tutto il mese di dicembre 1911 ».

Do lettura del disegno di legge.

#### Articolo unico.

Sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912, e non oltre il 31 dicembre 1911, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori in conformità dei detti

stati di previsione presentati alla Camera dei deputati il 6 giugno 1911 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai Corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi » (N. 617).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai Corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 617).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La facoltà concessa con la legge 20 giugno 1909, n. 366, al Ministero del tesoro di anticipare fondi in conto corrente per il servizio di Cassa delle Regie navi, è estesa anche al servizio di Cassa dei Corpi a terra e dei Consigli d'amministrazione della Regia marina.

(Approvato).

Art. 2.

Il limite di lire 7,000,000, stabilito con la legge di bilancio 1910-11, è portato a lire 8,500,000 per l'esercizio 1911-12.

(Approvato).

Art. 3.

Le spese delle Regie navi e dei Corpi a terra ed Istituti, per assegni relativi ai militari di bassa forza del Corpo Reale equipaggi e quelle per indennità di viaggio e di missione,

non potute liquidare e soddisfare con la contabilità del mese di giugno di ciascun anno, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Tale disposizione vale per le Direzioni di Commissariato e per gli Istituti militari marittimi solo per quanto concerne le spese in questione da esse direttamente pagate al personale dipendente.

Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che, per effetto della disposizione di cui sopra, debbano passare dalla competenza dell'uno a quella dell'altro esercizio.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, sarà provveduto con apposito regolamento, in conformità di quanto dispone l'art. 47 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Saldo della gestione Fondo vestiario e spese generali del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi » (N. 618).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Saldo della gestione Fondo vestiario e spese generali del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge:

BORGATTA, segretario, legge:  
(V. Stampato N. 618).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le somme provenienti da eccedenze di anticipazioni di esercizi scaduti, da versarsi in tesoreria negli esercizi finanziari 1910-911 e

1911-1912 per le reintegrazioni di fondi a favore del bilancio della marina, autorizzate con l'articolo 2 della legge 7 luglio 1907, n. 442, saranno imputate, sino alla concorrenza di lire 510,000, ad un capitolo da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria del bilancio della marina, per il saldo della gestione del « fondo vestiario e spese generali » del Corpo Reale equipaggi, soppresso con la legge 20 giugno 1909, n. 365, e per il pagamento di eventuali crediti di militari in congedo.

(Approvato).

#### Art. 2.

Delle suddette eccedenze di anticipazioni, e con le modalità indicate nel precedente articolo, una ulteriore somma di lire 402,622 sarà imputata ad un apposito capitolo, da istituirsi con decreto del Ministero del tesoro nella parte straordinaria del bilancio della marina, per il saldo del fondo di scorta per le Regie navi armate da versare al Tesoro in base all'art. 12 della legge 20 giugno 1909, n. 366, mediante reintegrazione alla cassa della Direzione di commissariato di Taranto dell'importo delle somme sottratte dal già quartiermastro Serafino Licastro.

Tutte le somme che si potranno, in seguito, recuperare in conto di quelle sottratte, saranno reintegrate al bilancio della marina, in aumento del fondo stanziato per le costruzioni navali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazione.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frascara della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

**Approvazione del disegno di legge:** « Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la R. marina » (N. 619).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la R. marina ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 619).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo nella discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affidare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilità generale dello Stato, ad una o più Società italiane di navigazione, mediante formale contratto, il trasporto per mare dai porti inglesi ai porti italiani di annue settecentomila tonnellate metriche di carbone naturale, delle quali seicentomila per le ferrovie dello Stato e centomila per la Regia marina.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il contratto di cui nell'articolo precedente avrà la durata di anni dieci a decorrere dal 1° luglio 1912.

Agli effetti della presente legge, l'anno decorre dal 1° luglio, e termina il 30 giugno.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le Società assuntrici avranno la sede in uno dei porti del Regno, fra quelli indicati all'art. 10, e dovranno avere una rappresentanza legale in Roma.

I consiglieri d'amministrazione, compreso il presidente, i direttori e gli amministratori de-

legati delle Società, dovranno essere cittadini italiani.

Le azioni delle Società concessionarie dovranno essere nominative e non cedibili per tutta la durata del contratto, che a cittadini italiani.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le Società assuntrici dovranno disporre di un numero di piroscafi, di loro esclusiva proprietà, sufficiente a trasportare annualmente, per tutta la durata del contratto, la quantità di carbone che assumeranno rispettivamente l'obbligo di trasportare.

(Approvato).

#### Art. 5.

I piroscafi adibiti al trasporto del carbone devono:

1° essere iscritti nelle matricole delle navi nazionali;

2° essere iscritti, per tutta la durata del contratto, presso il « Registro Nazionale Italiano » o presso altro Registro di classificazione nazionale che possa essere in seguito costituito e le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali.

(Approvato).

#### Art. 6.

I piroscafi devono essere della stazza lorda non superiore a seimila tonnellate.

Un terzo dei piroscafi deve avere una immersione inferiore a metri sette affinché possano accedere nei porti di minore fondale, fra quelli indicati nell'art. 10.

Nel caso di più Società assuntrici, i singoli contratti determineranno quanti fra i piroscafi dei navigli delle Società dovranno soddisfare alle condizioni del precedente capoverso.

(Approvato).

#### Art. 7.

Dei piroscafi di proprietà delle Società, otto devono essere di nuova costruzione, iniziata posteriormente alla promulgazione della presente legge, e soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere iscritti, per tutta la durata del contratto, alla più alta classe del « Registro Nazionale Italiano » o di altro Registro di classificazione nazionale, che possa essere in seguito costituito, e le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali;

2° avere una velocità ordinaria in navigazione non inferiore a nove miglia all'ora.

3° essere capaci di trasportare un carico di almeno cinquemila tonnellate di carbone, oltre quello che può essere contenuto pel proprio consumo nei carbonili, senza oltrepassare la linea del massimo carico (*freeboard*) stabilita dal « Registro Nazionale Italiano »;

4° avere doppio fondo costruito secondo le norme stabilite dal Registro Nazionale Italiano, od altro riconosciuto equivalente dal Ministero della marina per i piroscafi destinati al trasporto di naftetine ed essere capaci di trasportare almeno 1500 tonnellate di questo combustibile; devono perciò essere provvisti di tutti i mezzi e macchinari adatti a garantire la sicurezza e la rapidità delle operazioni di carico e scarico della naftetine;

5° essere muniti di apparecchi atti a trasbordare con celerità il carbone su navi da guerra a fiancate.

I disegni di questi piroscafi, il numero e tipo degli apparecchi di trasbordo devono essere approvati dal Ministero della marina.

Nel caso di più Società assuntrici i rispettivi contratti determineranno quanti degli otto piroscafi indicati nel presente articolo, dovranno essere costruiti da ciascuna Società assuntrice.

(Approvato).

#### Art. 8.

I piroscafi di cui all'articolo precedente devono essere costruiti nei cantieri nazionali.

Le Società assuntrici avranno però facoltà di ricorrere ai cantieri esteri nell'uno o nell'altro dei due casi seguenti:

1° quando i cantieri italiani di prim'ordine richiedano un prezzo superiore del 7 per cento a quello risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri inglesi di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° quando le Società non possono ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la

consegna del materiale entro un congruo termine di tempo da determinarsi; in caso di dissenso fra le Società e i cantieri, dal ministro della marina.

(Approvato).

#### Art. 9.

I piroscafi non contemplati dagli articoli 7 e 8 devono:

avere un'età non superiore ai dieci anni all'inizio del contratto;

essere di costruzione bene adatta per il trasporto del carbone e tale da consentire facilmente il carico, il tiraggio e lo scarico con mezzi meccanici;

avere carbonili assolutamente e permanentemente separati dalle stive di carico, in modo che non sia possibile alcuna comunicazione fra gli uni e le altre.

(Approvato).

#### Art. 10.

La caricazione del carbone sarà fatta in uno dei porti di Cardiff, Penarth, Barry, Port-Talbot, Newport (Alexandra Docks), e lo scarico nei porti italiani di Maddalena, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Torre Annunziata, Messina, Palermo, Taranto, Brindisi, Ancona e Venezia.

Nel contratto sarà stabilito il riparto, per ognuna delle Amministrazioni interessate, della quantità di carbone da trasportarsi e da sbarcarsi mensilmente in ciascuno dei porti indicati nel presente articolo.

(Approvato).

#### Art. 11.

I piroscafi delle Società assuntrici devono prendere il loro completo carico di carbone per l'una o per l'altra delle due Amministrazioni interessate, non ammettendosi nè la caricazione mista per ambedue le Amministrazioni; nè qualsiasi caricazione di pertinenza di altri.

(Approvato).

#### Art. 12.

I piroscafi addetti dalle Società assuntrici al trasporto del carbone per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina possono essere destinati ad altri trasporti indipendenti da quello

e di esclusivo interesse delle Società stesse, fermo restando l'obbligo delle medesime di provvedere annualmente al trasporto, per le due Amministrazioni suddette, della quantità di carbone stabilita dalla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 13.

In corrispettivo degli obblighi assunti dalla Società assuntrice, quando sia una sola, in forza delle disposizioni della presente legge e del contratto relativo, il Governo del Re corrisponderà alla medesima, oltre al prezzo di trasporto del carbone stabilito dall'articolo 14, una sovvenzione annua non superiore a lire 300,000 (trecentomila).

Nel caso di più Società, la detta sovvenzione sarà ripartita fra le Società medesime, nel modo che sarà determinato dai rispettivi contratti.

La sovvenzione sarà posta a carico del bilancio della marina e pagata alle Società a rate trimestrali posticipate.

Nei casi di annullamento di cui all'art. 18, la sovvenzione sarà ridotta in proporzione del numero di tonnellate di carbone che, per effetto dell'annullamento, siano state in un anno trasportate in meno della quantità stabilita dall'art. 1.

(Approvato).

#### Art. 14.

Il prezzo del trasporto del carbone è stabilito per il primo quinquennio in lire italiane 8.50 (lire otto e centesimi cinquanta) per ogni tonnellata metrica, al netto di ogni diritto di commissione o senseria, qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10.

Per il secondo quinquennio il prezzo per tonnellata metrica, pure costante qualunque siano i porti di caricazione o scaricazione fra quelli indicati all'art. 10, sarà determinato di accordo fra le parti contraenti, tenuto conto delle medie dei noli per trasporto del carbone durante il primo quinquennio risultanti dai bollettini di Cardiff e di quelli corrisposti dalle ferrovie dello Stato per il trasporto del rimanente carbone occorrente per i propri servizi mediante piroscafi da esse noleggiati liberamente fuori del presente contratto.

In caso di dissenso fra le parti, deciderà inappellabilmente il presidente del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 15.

L'ammontare del prezzo di trasporto del carbone sarà corrisposto dall'Amministrazione della Regia marina o dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondochè il carbone sia all'una o all'altra destinato, separatamente per il carico di ogni vapore con le modalità, che saranno stabilite nel contratto.

(Approvato).

Art. 16.

Spetta alle Amministrazioni della Regia marina e delle ferrovie dello Stato di provvedere, se e come crederanno opportuno, all'assicurazione dei carichi di carbone rispettivamente imbarcati per proprio conto sui piroscafi delle Società.

Spetta invece alle Società assuntrici di provvedere, se e come crederanno opportuno, all'assicurazione dei piroscafi impiegati nel trasporto del carbone.

(Approvato).

Art. 17.

In garanzia degli obblighi assunti in forza della presente legge e del contratto relativo, la Società assuntrice, quando sia una sola, dovrà prestare una cauzione di lire 300,000 (trecentomila) in contanti, in rendita o in valori garantiti dallo Stato da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, ovvero costituendo pegno sopra uno o più dei suoi piroscafi da assicurarsi sulle basi della polizza di assicurazione italiana presso Società di gradimento delle Amministrazioni interessate.

Qualora si tratti di più Società assuntrici, la cauzione sarà a carico di ciascuna di esse nella misura che sarà stabilita dal rispettivo contratto.

(Approvato).

Art. 18.

Ciascuna delle Società assuntrici dei servizi di cui nella presente legge assume l'obbligo di porre a disposizione dello Stato, ogni qualvolta

il Ministero della marina lo richieda, uno o più, ed anche tutti i propri piroscafi.

Il nolo da corrispondersi durante il tempo in cui i piroscafi, uno o più, o tutti, resteranno a disposizione dello Stato, sarà determinato di comune accordo fra il Ministero della marina e la Società interessata.

Oltre il nolo di cui sopra null'altro sarà dovuto e per qualsiasi titolo.

Qualora non si possa addivenire a tale accordo, la determinazione del nolo sarà fatta da una Commissione arbitrale composta di un delegato del Ministero della marina e di un rappresentante della Società interessata e del presidente della Corte di appello di Roma che assume la presidenza. La detta Commissione arbitrale giudicherà inappellabilmente.

Durante il tempo in cui uno, più o tutti i piroscafi rimarranno a disposizione dello Stato, si intenderà sospesa la esecuzione del contratto pel trasporto dei carboni, per la parte corrispondente all'impiego dei piroscafi stessi.

(Approvato).

Art. 19.

Nel caso di guerra in Europa, in cui fossero coinvolte l'Italia e l'Inghilterra, l'esecuzione del contratto sarà sospesa per tutto il periodo di guerra e sarà ripreso dopo questa per il rimanente periodo di durata del contratto dedotta cioè dalla durata totale di questo il periodo di guerra.

Così pure in caso di epidemia, di sciopero di lavoratori o per altra causa che costituisca forza maggiore, per la sospensione del carico in tutti i porti di caricazione indicati all'art. 10 o per la sospensione dei ricevimenti in uno o più porti di scaricazione, l'esecuzione del contratto sarà sospesa per tutto il periodo dell'epidemia, dello sciopero, o per altra causa che costituisca forza maggiore, limitatamente però alla quota corrispondente a quello o quelli dei porti di caricazione o scaricazione nei quali sia dichiarata l'epidemia, lo sciopero, o altra causa che costituisca forza maggiore, quando trattisi solo di cause localizzate in uno o diversi dei porti di carico o scarico.

Il contratto determinerà i casi di forza maggiore, in cui l'assuntore sarà esonerato dall'adempiimento dei suoi obblighi.

Durante la sospensione del contratto nei vari

casi previsti dal presente articolo, si intende sempre salva la facoltà dello Stato di valersi del disposto dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 20.

In base alle norme generali stabilite dalla presente legge, il Governo del Re ha la facoltà di stabilire i particolari capitolati di appalto da servire per gli esperimenti di asta e per la stipulazione dei definitivi contratti nei quali quali saranno introdotti tutti quei particolari che, dalle Amministrazioni della Regia marina e delle ferrovie dello Stato, si riterranno necessari per il regolare adempimento di quanto è prescritto nelle norme suddette.

Alla stipulazione del contratto interverranno i delegati delle due Amministrazioni interessate: ferrovie dello Stato e Regia marina.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Annessione del comune di Capraia (Isola) agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno » (N. 625).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Annessione del comune di Capraia (Isola) agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, ne dà lettura.

(V. Stampato N. 625).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Capraia (Isola) è staccato dalla pretura di Marciana Marina e dal tribunale, dall'agenzia delle imposte e dagli uffici del registro e delle ipoteche di Portoferraio, ed è annesso alla pretura del I mandamento di Livorno, al tribunale, all'ufficio del bollo straordinario, a quello degli atti civili, successioni e

demanio, all'ufficio degli atti giudiziari ed all'agenzia delle imposte di quest'ultima città.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di relazioni.**

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-911;

Aumento di dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-11 e 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Discussione del disegno di legge: « Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato » (N. 602).**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

« Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 602*).

PRESIDENTE. Prego l'onor. ministro del tesoro di dichiarare se accetta la variazione apportata all'art. 2 dall'Ufficio centrale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Se permette, onor. Presidente, se ne parlerà all'art. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rilego nel testo ministeriale.

(Approvato).

#### Art. 1.

Gli aumenti sessennali di stipendio stati concessi o che si concederanno ai funzionari ed agli agenti subalterni delle Amministrazioni civili dello Stato, non sono da computarsi in accrescimento del posteriore maggior stipendio ottenuto in conseguenza di promozione, di mutazione di organici o di qualsiasi miglioramento economico, ma restano assorbiti dal maggior stipendio stesso.

Nel caso però che questo sia inferiore al complesso di quanto i detti funzionari ed agenti percepivano antecedentemente fra stipendio ed aumento per compiuto sessennio, la relativa differenza deve esser conservata a titolo di assegno sessennale.

(Approvato).

#### Art. 2.

Nulla è innovato circa le particolari disposizioni in materia di aumenti sessennali di stipendio contenute in leggi speciali.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Come il Senato ha osservato, l'art. 1° del disegno di legge ha un carattere interpretativo delle vigenti disposizioni in materia di aumenti sessennali. Non ha creduto il Governo di abrogare le disposizioni speciali che al principio fondamentale dell'aumento sessennale fanno eccezione. Nella relazione ministeriale sono state citate alcune leggi che questa eccezione contengono. Ora, l'Ufficio centrale, ispirandosi ad un sen-

timento di eguaglianza, al quale tutti rendiamo omaggio, e provvedendo anche a un interesse finanziario, intenderebbe, colla proposta modificazione all'art. 2, di abrogare le disposizioni speciali che esistono a riguardo di aumenti sessennali. Nella relazione ministeriale sono indicate alcune di queste disposizioni; sono citate le leggi del 25 febbraio 1892 sull'istruzione classica; del 12 luglio 1900 sull'istruzione tecnica; del 19 febbraio 1903 sui maestri elementari; dell'8 aprile 1906 sul personale delle scuole medie governative. Questa menzione è fatta soltanto a titolo di esempio, e non esclude che possano esserci altre leggi che contengano particolari disposizioni per singoli casi. Ora, pur associandomi al pensiero ispiratore dell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, io ho qualche dubbio che convenga abrogare le speciali disposizioni a proposito di una legge che ha carattere interpretativo per la materia generale degli aumenti sessennali.

Io potrei accettare dall'Ufficio centrale, se crede, l'invito di ristudiare coi ministri interessati questa materia per le disposizioni speciali ora vigenti, ma temo che noi oggi, approvando l'emendamento senza renderci conto della portata che esso avrebbe, potremmo non calcolare con precisione gli effetti a cui si andrebbe incontro. Per citare un caso, fra le leggi che, come ho detto dianzi, stabiliscono speciali norme circa gli aumenti sessennali, c'è quella dell'8 aprile 1906 sul personale delle scuole medie governative. Questa legge, all'art. 25 stabilisce: « lo stipendio di ciascuno attuale insegnante titolare od effettivo. si considera formato come segue: 1° dal suo stipendio di ruolo come titolare od effettivo; 2° dai sessenni in godimento al 31 dicembre 1905 »; all'articolo 27 dispone che « gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1906 per l'effetto della presente legge non tolgono agli insegnanti stessi il diritto alle quote dell'aumento sessennale, concesso loro dall'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, e corrispondenti al tempo di servizio decorso a tutto il 1905 dalla promozione a titolare, o dall'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906 ».

Come vede il Senato, in fatto di aumenti sessennali per il personale delle scuole medie governative esistono speciali congegni, e quindi

non conviene che nella presente sede si possano abrogare queste ed altre leggi consimili.

Torno a pregare l'Ufficio centrale di consentire che si possa dar seguito alla proposta contenuta nell'art. 2 del disegno di legge ministeriale, con l'impegno, da parte del Governo, di studiare i diversi casi speciali, e, se lo riconoscerà opportuno, presentare proposte concrete al Parlamento.

ARNABOLDI, *relatore*. Domando di parlare  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI, *relatore*. L'Ufficio centrale era stato mosso da un concetto di eguaglianza che il ministro ha riconosciuto, ed anche si può dire lodato, nel fare le sue proposte; esso voleva mettere tutti gli impiegati nelle stesse condizioni, tanto coloro il cui aumento di stipendio proveniva da promozioni, come coloro il cui aumento proveniva dalla applicazione di nuovi organici. L'Ufficio centrale aveva creduto opportuno prendere questa occasione per raggiungere lo scopo desiderato; però, siccome il ministro non fa che rivolgere preghiera all'Ufficio centrale di attendere, poichè egli si impegna di presentare alla Camera, in altro momento, uno studio completo al riguardo, l'Ufficio centrale non può rifiutarsi; prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro, ed attende che vengano presentate, con altra legge, disposizioni che abbiano la portata di quella che l'Ufficio centrale ha creduto di proporre oggi.

PRESIDENTE. Con queste dichiarazioni, pongo ai voti l'art. 2 nel testo del disegno di legge ministeriale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Sulla cittadinanza » (N. 164).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Sulla cittadinanza ».

Come il Senato rammenta, nella precedente tornata furono approvati i primi 4 articoli.

Si passa ora a discutere l'art. 5 che leggo:

#### Art. 5.

Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. All'articolo 5<sup>o</sup>, si ammette che per decreto Reale si possa concedere il godimento anche dei diritti politici. A noi è sembrato meglio che per lo meno fosse mantenuta la riserva proposta dall'onor. Scialoja nel suo primitivo progetto, che cioè non si possano godere completamente i diritti politici, compreso quello di far parte delle Camere legislative, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del decreto di concessione.

Manteniamo quindi l'emendamento proposto con questa limitazione, che cioè non tutti i diritti politici, ma quello di far parte delle Camere legislative non derivi direttamente dal decreto Reale, che, secondo il progetto, conferisce senza alcuna eccezione la cittadinanza italiana comprendente il pieno godimento dei diritti politici.

L'emendamento da noi proposto consisterebbe dunque nel ripristinare la formula che era nel progetto presentato dall'onor. Scialoja.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Mi associo alla proposta del senatore Fiore, avendo io presentato un emendamento nello stesso senso. Esso consiste nel rimettere nel testo una disposizione esistente nel progetto ministeriale, ma soppressa in quello dell'Ufficio centrale, secondo la quale chi ha ottenuto la cittadinanza a norma degli articoli precedenti godrà dei diritti politici, ma non potrà far parte delle Camere legislative prima

che siano decorsi 5 anni dalla data del decreto di concessione.

Su questo punto io speravo di avere il valido appoggio dell'autore del progetto, onorevole Scialoja, e quello non meno valido dell'onorevole guardasigilli, il quale nel rispondere alle osservazioni da me fatte nella prima seduta in cui cominciò la discussione di questo disegno di legge, mi era sembrato favorevole alla limitazione che v'era nel progetto originario, e che si poteva considerare come un correttivo delle facilitazioni, secondo me eccessive, date alla naturalizzazione.

Questo termine di cinque anni dalla data del decreto di concessione esiste attualmente nella legge del 1906. Perchè si dovrebbe sopprimere? L'onorevole relatore ha fatto su questo punto una considerazione molto giusta; ma non è questo il solo punto di vista da cui, secondo me, si dovrebbe guardare la questione.

L'onorevole relatore, senatore Polacco, dice:

« La restrizione fu già nel 1906, e torna ad essere ora suggerita al potere esecutivo proponente da un senso di delicatezza: è per parte sua un'autolimitazione, acciò non si abbia a dire che il Governo, in siffatte concessioni di naturalità, abbia facile modo di crearsi in un dato momento candidati politici del suo cuore. Ma, a tacer del Senato, il sospetto pure per l'altra Camera ci sembra esagerato, affidate come sono le elezioni a liberi comizi ».

Tutto ciò sta molto bene; ma v'è da considerare che lo straniero, il quale ha potuto ottenere la cittadinanza unicamente per il fatto della sua dimora abituale nel Regno per cinque anni, può avere conservato anche la sua nazionalità originaria, perchè vi sono alcuni Stati che non ammettono la perdita della cittadinanza propria per il fatto dell'acquisto di una cittadinanza straniera.

Ora, io non so se sia conveniente che un rappresentante della Nazione, un membro del Parlamento, sia al tempo medesimo cittadino anche di un altro Stato, tanto più se si pensa che quell'altro Stato, è precisamente quello della sua nazionalità originaria; ed egli non può non essere legato più intimamente alla propria Nazione che a quella, la cui cittadinanza avrebbe posteriormente accettato.

V'è poi anche un altro punto di vista. Uno straniero, negoziante, o banchiere, potrebbe

avere stabilito la sua residenza per cinque anni nel Regno al solo scopo di preparare la sua elezione, di conquistare un collegio politico. In quei cinque anni egli farà la sua preparazione elettorale; decorso quel termine, potrà ottenere contemporaneamente la cittadinanza e la deputazione. Tuttociò non mi parrebbe molto decoroso per la nostra nazione.

Capisco che sarà un caso raro, ma se questo caso è raro, non è improbabile, e bisogna prevederlo. La risposta che mi si darà qui sarà certamente che, per la eleggibilità, occorre prima di tutto la naturalizzazione; e perchè si possa essere naturalizzati italiani, è necessario che vi sia il parere favorevole del Consiglio di Stato, il quale, si dice, non darà questo parere tanto facilmente, e non lo darà certamente quando vi sia qualche motivo di indegnità.

Di questo io sono sicuro; sono sicuro cioè, che il Consiglio di Stato non accorderà la naturalizzazione a chi sia autore di delitti, a chi per altre ragioni sia indegno di ottenere la cittadinanza italiana, a chi notoriamente abbia commesso azioni disoneste. Ma fuori di questi casi d'indegnità, lo straniero il quale presenti al Consiglio di Stato la sua domanda di naturalizzazione per avere risieduto da 5 anni nel Regno, dirà al Consiglio di Stato: « È vero che io non ho fatto nulla per il vostro paese, ma se avessi reso qualche servizio, vi domanderei la naturalizzazione a norma del n. 2. Invece, io vi domando la naturalizzazione in virtù del n. 4, perchè sono stato per cinque anni nel vostro paese ».

Che cosa farà il Consiglio di Stato?

Perchè possa rifiutare la naturalizzazione dovrebbe esservi qualche motivo. Il richiedente, il quale se non ha meriti, non ha neppure colpe, sarà probabilmente ricevuto come cittadino; e tosto dopo egli potrà presentarsi agli elettori e conquistare il collegio.

Ma il Senato ha già approvato il n. 4, che ammette la naturalizzazione per il solo fatto della residenza per cinque anni. Un correttivo si troverebbe almeno nel capoverso soppresso; ed io propongo che questo capoverso sia ripristinato.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Tanto il senatore Fiore quanto il senatore Garofalo concordano nel desiderio che sia ripristinato il capoverso dell'art. 5, quel capoverso a cui l'autore della legge aveva assolutamente rinunciato. Già quando era ministro l'onor. Scialoja fu chiamato in seno all'Ufficio centrale a renderci ragione di questo capoverso che riproduceva le restrizioni della legge Sonnino. Ci fu allora confermato da lui che esso muoveva semplicemente da un sentimento di scrupolo da parte del Governo, perchè non si avesse a dire che il Governo, facendo di queste naturalizzazioni alla leggera, si potesse creare dei candidati del proprio cuore da fare eleggere deputati. Ma non si può disconoscere che quello scrupolo è infondato, che il timore è eccessivo perchè già in Paese il Governo di candidati del proprio cuore ne ha a sufficienza senza bisogno di crearne a mezzo di queste naturalizzazioni, che del resto devono avere il suffragio del Consiglio di Stato. Dunque tutti questi timori esulano completamente.

•Noi rendiamo omaggio al Governo che volendo rimuovere ogni sospetto, intendeva creare a se stesso questa pastoià, ma noi gli diciamo che abbiamo troppo alta fiducia in esso per conservare un vincolo che non si fonda sovra alcun'altra plausibile ragione.

Come ebbi occasione di dire nella passata seduta, più volte il Consiglio di Stato ha rifiutato la naturalizzazione a chi la chiedeva. Accordata che l'abbia, noi siamo tranquilli e vediamo nel naturalizzato un cittadino italiano pari a tutti gli altri.

Egli deve godere tutti i diritti che hanno gli altri cittadini, e ciò lo stesso collega Garofalo pare non escluda per tutti i casi di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 4. La restrizione la conserverebbe, ma semplicemente per quel caso che, me lo permetta l'onor. Garofalo, costituisce una sua idea fissa, tanto che al più presto auguro finisca questa discussione della cittadinanza, perchè cessi per lui il *cauchemar* di quegli armeni e di quei levantini, i quali con cinque anni di residenza diventano cittadini italiani. Specialmente riguardo a questi egli ha tali timori, perchè certo egli non nega che sia conveniente accordare, come l'elettorato politico, così l'eleggibilità allo straniero che si trovi da tre anni nel Regno ed abbia reso no-

tevoli servigi al paese, o allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano anche all'estero, di cui all'art. 4.

È sempre, ripeto, per il caso dello straniero naturalizzato perchè da cinque anni risiedeva nel Regno che egli fa difficoltà, è qui che si appuntano i suoi sospetti. È la solita idea ed io non ripeterò le risposte già date.

Ma soggiunge l'onor. Garofalo: Se costui che è fatto cittadino nostro è nel tempo stesso mantenuto cittadino straniero dallo Stato a cui apparteneva, volete farne tuttavia un possibile membro del Parlamento? Rispondo che un argomento simile dovrebbe portare il Garofalo ben più in là della sua conclusione. Infatti il paese a cui quel tale apparteneva può essere un paese che lo tenga a sè vincolato (come ce ne sono in America) a perpetuità, dove sia in vigore cioè il concetto *nemo potest exuere patriam*; ebbene se dopo cinque anni dalla naturalizzazione conseguita fra noi, lo stesso onor. Garofalo gli dà l'eleggibilità politica, la duplice veste di cittadino nostro e di cittadino di un altro Stato persevererebbe pur sempre. In altre parole nemmeno con quella limitazione che l'onorevole Garofalo vorrebbe conservata si eviterebbe il pericolo della doppia cittadinanza ch'egli trova repugnante al nostro mandato politico.

E poi, in questa questione della doppia cittadinanza, torniamo a dir cosa ripetuta a sazietà, pur di intenderci. Di doppia cittadinanza, qui da tutti noi respinta, si parlerebbe quando la nostra legge creasse, come vorrebbero alcuni, un ordine di cose per cui essa legge dovesse riconoscere che al tempo stesso un tale è cittadino italiano e cittadino di un altro Stato. Ma di doppia cittadinanza invece, come fenomeno di fatto derivante dall'autonomia dei singoli Stati, delle singole sovranità, si parlerà sempre: è uno stato di cose che non si può evitare, perchè ogni nazione comanda in casa propria. Se la legge argentina *iure soli* dice: questo cittadino è argentino; mentre noi *iure sanguinis* diciamo: è italiano, il conflitto sorge ed è inevitabile. Quando ella dunque si imbatte in un cittadino di questi Stati che non proscioglie mai dalla cittadinanza i figli propri o solo dopo un numero di anni maggiore di dieci, vedrà, onor. Garofalo, che anche il suo provvedimento non gioverà ad evitare il pericolo ch'ella denunzia. Il far passare cioè al na-

turalizzato quel periodo di stagionatura o di incubazione di cinque anni non lo preserverà dall'essere cittadino straniero. Ma di ciò, io dico, non dobbiamo darci troppo pensiero: è uno dei tanti casi in cui la doppia cittadinanza non si può evitare, perchè dipende da conflitto di leggi diverse e ciascuna autonoma. Il caso del resto l'abbiamo già in Italia nella persona di un onorevole membro dell'altra Camera, il quale è considerato dal paese di nascita cittadino peruviano, e nel tempo stesso è cittadino italiano, secondo le leggi del nostro paese. Al ludo all'onor. prof. Castellino, deputato al Parlamento.

Perciò, e sempre sotto l'alto presidio del Consiglio di Stato, senza il cui voto favorevole nessuna naturalizzazione potrà mai essere concessa, noi insistiamo nel nostro emendamento accolto anche dall'autore del progetto. In altre parole l'Ufficio centrale mantiene, d'accordo col collega Scialoja, la soppressione del secondo capoverso del progetto originario. L'articolo dirà semplicemente: « il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non presti giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato ».

#### Presentazione di una relazione.

DI BROCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROCCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Brocchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore.

L'onorevole senatore Garofalo ha ricordato che nella discussione generale io aveva accen-

nato al secondo comma dell'art. 5 della proposta del senatore Scialoja, che appariva come un correttivo alla disposizione contenuta nell'articolo precedente.

L'art. 4 del disegno di legge originario cominciava con la dichiarazione che la cittadinanza poteva essere concessa per decreto Reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, e non si accennava al godimento dei diritti politici, al quale provvedeva invece l'art. 5.

Coll'approvazione dell'art. 4 i termini della questione sono mutati, avendo il Senato approvato il concetto che « la cittadinanza italiana comprende il godimento dei diritti politici ». La concessione quindi fra la concessione della cittadinanza e l'attribuzione dei diritti politici, senza limitazione, è stata già deliberata. Del resto il divieto di partecipare alle Camere legislative prima che siano decorsi cinque anni dalla data del decreto di concessione non risponderrebbe a pratica utilità.

La concessione della cittadinanza poi, come ho rilevato, è circondata da tutte le guarentigie, essendo tassativamente richiesto il parere del Consiglio di Stato, il quale certamente valuterà tutte le circostanze, e darà il suo consenso colla ponderazione che è necessaria. I dubbi e i pericoli dei quali si è fatto cenno, non mi sembrano quindi fondati.

Io consento quindi nel testo che è stato concordato, e credo non sia il caso di accogliere l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore propone un nuovo emendamento, di cui do lettura:

« Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non dia la prova di avere perduta la cittadinanza straniera e non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, do facoltà di parlare all'on. Fiore.

FIORE. Sottometto all'onorevole Ufficio centrale e al ministro di grazia e giustizia, che la questione che bisogna esaminare attentamente non è, se nel fatto si possa verificare la duplicità

di cittadinanza; ciò l'ho detto, l'ho riconosciuto e lo ammetto come conseguenza inevitabile dell'autonomia delle sovranità. La circostanza sulla quale richiamo l'attenzione dell'alto Consesso, della Commissione e del ministro è la seguente: facendo noi una legge, dobbiamo noi medesimi creare nuove cause per ammettere in fatto una duplicità di cittadinanza? Attribuendo col decreto Reale i diritti politici dobbiamo noi attribuirli anche a coloro che non sappiamo se hanno perduta la cittadinanza straniera? Dobbiamo noi, facendo la legge (il relatore mi citava un caso, ma noi qui facciamo una legge nuova per prevenire che questi casi si ripetano) ammettere nel Parlamento italiano coloro, che, essendo dichiarati cittadini italiani dal potere esecutivo, non hanno dato alcuna prova di aver perduto, nè rinunciato, alla cittadinanza straniera? Dobbiamo tutto concedere e senza alcuna limitazione per il solo fatto che essi sono residenti nel Regno? Ritenendo, che non possiamo faré a meno di riconoscere l'autorità indipendente della sovranità straniera, nell'attribuire la cittadinanza, dobbiamo noi concedere a coloro, che siano effettivamente stranieri, di esercitare i diritti politici e di far parte del Parlamento italiano senza essere sicuri che essi abbiano perduta la cittadinanza straniera o che vi abbiano almeno rinunciato?

Questa è la questione, sulla quale richiamo l'attenzione dell'Ufficio centrale e del ministro di grazia e giustizia.

A mio modo di vedere, dovrebbe reputarsi necessario, non che questi dichiarino, ma che diano la prova di avere perduta la cittadinanza straniera, altrimenti, pur essendo d'accordo col relatore, che cioè la duplicità della cittadinanza è uno stato di fatto, che noi non possiamo ovviare, non verremmo a riconoscere in modo indiretto la duplicità di cittadinanza derivante dallo stato di fatto dando noi i diritti politici a coloro che, in conseguenza dello stato di fatto, sono cittadini stranieri e che dichiariamo allo stesso tempo cittadini italiani per decreto Reale, per l'unica ragione che hanno la loro residenza in Italia?

Prima che il decreto Reale diventi efficace, non deve reputarsi indispensabile domandare ad essi non soltanto di prestare giuramento al Re, ma che diano la prova di aver perduto la cittadinanza straniera?

Per tale motivo io propongo il semplice emendamento, che cioè il decreto Reale non diventa efficace se lo straniero, a cui sia stata concessa la cittadinanza, non dia la prova di aver perduto la cittadinanza straniera, e non presti giuramento di fedeltà, ecc.

Si noti che la necessità del parere del Consiglio di Stato non può supplire a quello che considero un difetto della disposizione. Non lo può supplire per la semplice ragione, che il Consiglio di Stato deve attenersi alla legge, che voi preparate e che voi formulate qui. Ora, nella legge che voi qui formulate, quando stabilite le condizioni nei numeri 1, 2, 3 e 4, non evvi, per il conferimento della cittadinanza per decreto Reale, la rinuncia alla cittadinanza straniera. Non ponendo altre condizioni che quelle consacrate ai numeri 1, 2, 3 e 4, nei quali contemplate il fatto della residenza, il fatto dei servizi resi allo Stato, il fatto dei cinque anni di residenza, potrà forse il Consiglio di Stato aggiungervi la condizione della rinuncia alla cittadinanza straniera da voi non richiesta?

Voi stabilite che il potere esecutivo può conferire la cittadinanza per decreto Reale e che il Consiglio di Stato è chiamato a dare il suo parere; ma esso non si deve occupare, se il legislatore non lo richiede, di esaminare se colui, che il Potere esecutivo intende dichiarare cittadino del Regno, abbia perduto o no la cittadinanza straniera.

A me pare conseguentemente che, per attribuire il godimento dei diritti politici a colui, che sia dichiarato cittadino, debba mettersi come condizione, per la dichiarazione di efficacia del decreto, che egli presti giuramento al Re, che egli dichiari di osservare le leggi dello Stato, e che dia la prova che non è più cittadino del paese straniero. Facendo altrimenti, ripeto, si arriva a riconoscere indirettamente la duplicità di cittadinanza.

Son d'accordo col senatore Polacco che noi non dobbiamo ammettere giuridicamente la duplicità di cittadinanza, così come non possiamo escluderla, ma non dobbiamo noi medesimi, facendo la legge nuova, creare nuove cause, nuovi motivi per la duplicità di fatto, ed attribuire il godimento del più importante e del più geloso diritto politico, quale si è quello di divenire membro del Parlamento italiano a colui che è dichiarato italiano, mentre è al

tempo stesso straniero. Si noti attentamente che la duplicità la creiamo noi, quando diamo la cittadinanza italiana a colui che continua ad essere straniero, secondo la legge straniera, e dopo averla creata noi attribuendo i diritti politici a colui che è di fatto straniero, veniamo così a riconoscere che uno possa esercitare i diritti politici in due paesi.

Queste sono le ragioni che hanno motivato la mia osservazione ed il mio emendamento. Sono sicuro che non sarà accettato, ma ho stimato doveroso di esporlo egualmente al Senato, perchè devo manifestare liberamente i miei sentimenti.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io vorrei pregare il collega Fiore di ritirare questo suo emendamento. Non che sia stata inutile la proposta, che egli ne ha fatta al Senato, perchè servirà certamente a richiamare l'attenzione del Governo, nell'applicazione di questo articolo, a considerare anche questo lato della questione: ma noi non possiamo certamente subordinare gli atti della nostra sovranità (poichè il decreto, che il Governo è autorizzato ad emanare in base a questo articolo, è un atto sovrano) alle legislazioni straniere. Se noi ammettessimo l'articolo formulato dal senatore Fiore, non saremmo più padroni noi di conferire la cittadinanza italiana; ma sarebbero gli Stati stranieri, che, con le loro norme giuridiche, ci permetterebbero o no di conferirla. Vede dunque il collega senatore Fiore quanto sarebbe poco decoroso questo nostro assoggettamento alle leggi straniere.

D'altra parte, vorrei ricordare al senatore Fiore che la parte principale di questo progetto di legge, si riferisce al riacquisto della cittadinanza. Con le grandi facilitazioni di riacquisto che noi ammettiamo, accadrà molto spesso che tornerà ad essere cittadino italiano uno che nel frattempo abbia appartenuto ad una straniera nazione, che non gli permetta di sciogliersi dal vincolo della propria cittadinanza; e noi tuttavia riconosciamo il riacquisto della cittadinanza. Non credo che il collega Fiore voglia impedire l'approvazione di quegli articoli, che si riferiscono al riacquisto della cittadinanza. S'egli però non si scandalizza di quelle disposizioni, non vedo la ragione per

cui dovrebbe scandalizzarsi di quei pochissimi casi, cui potrà dare luogo l'applicazione dell'art. 5 che discutiamo; tanto più che spesso si tratterà di circostanze analoghe, in cui è vero che colui, al quale sarà concessa col decreto Reale la cittadinanza, non sarà originario cittadino italiano, come avviene nel caso di riacquisto, ma potrà essere persona benemerita, persona che abbia dimostrato per tutta la vita di essere vincolata al nostro paese anche più che se vi avesse già appartenuto in un tempo più o meno lontano.

Io vorrei che queste semplici argomentazioni persuadessero anche il collega Fiore, il quale potrebbe ritirare il suo emendamento di buona volontà, non con quell'atto quasi di disdegno, con cui ha detto che presentava l'emendamento con la sicurezza preventiva che non sarebbe stato accettato dal Senato. Il Senato è sempre disposto ad accettare emendamenti, soprattutto quando vengono da persone così autorevoli come il collega Fiore, ma bisogna che questi emendamenti siano conformi al sistema della legge che il Senato ha mostrato di volere accogliere favorevolmente. (*Approvazioni*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Il Senato vorrà compatirci se discutiamo tanto intorno ad una legge, ma si tratta di una legge fondamentale del nostro Stato. È bene che almeno per la dignità dell'Ufficio centrale e per la dignità di coloro che hanno sostenuto la legge, resti nella storia, che questo progetto di legge rimane come una rocca intangibile, e che resiste a tutte le osservazioni colle quali si tenti di stralciare una molecola qualsiasi. Tutto ciò non varrà che ad accrescere l'importanza del progetto e a dimostrare al mondo, che noi non l'abbiamo accettato senza discuterlo e senza combatterne palmo a palmo il terreno su cui dovevamo erigere questo grande monumento.

Premesso ciò, e pur riconfermando la mia convinzione che non modificherà di certo, per la mia tenue autorità di fronte a quella immensamente grande del Senato, ciò che l'Ufficio centrale ha stabilito come l'espressione dei concetti prevalsi, mi si permetta ciò non pertanto di rispondere una parola alle sempre lucide e forti argomentazioni dell'onor. Scialoja.

Per quello che concerne la nostra indipen-

denza sovrana, non è ammissibile quello che egli ha osservato che cioè sarebbe menomata l'indipendenza della sovranità italiana se si dovesse tener conto delle leggi straniere. Non è che l'indipendenza possa essere mai menomata, è bensì che la sovranità italiana, a mio modo di vedere, esercitando debitamente i suoi poteri sovrani, colla sua più completa autonomia, deve ritenere non conveniente all'esercizio di tali suoi poteri il creare nuove cause per moltiplicare la doppia cittadinanza e senza preoccuparsi di eliminare tanto che è possibile il riconoscimento indiretto di tale stato di fatto nell'esercizio del più geloso dei diritti politici. Dunque è pel debito esercizio del potere stesso, che a me pareva indispensabile che fosse stabilito per l'efficacia del decreto, che colui che abbia ottenuto la concessione della cittadinanza italiana rinunci alla cittadinanza straniera.

A riguardo poi di ciò che ha detto l'onorevole Scialoja, che cioè essendo questa legge fatta per aprire le porte della Italia nostra a tanti che, pure essendo Italiani, si trovano stranieri e dichiarati tali contro loro volontà, e che restano attaccati al paese straniero qualora, secondo la legge del medesimo, non solo siano dichiarati cittadini, ma sia imposto ad essi la cittadinanza in modo da non potersene liberare, rispondo che ammettendo pure la limitazione da me accennata, non sarebbe efficace la limitazione nel caso come l'ha esposto il collega Scialoja.

Se mai la legge del paese straniero non solo imponesse la cittadinanza contro volontà, ma togliesse altresì ai dichiarati cittadini il modo di potersi liberare, di una tale legge non si dovrebbe tenere nessun conto.

Di fronte a tutte le sovranità del mondo v'è la personalità umana con i suoi diritti intangibili e il concetto dell'*allegiance* è un concetto che vulnera il più sacro diritto della personalità umana, quello cioè di poter liberamente appartenere alla patria che ciascuno vuole scegliere.

Ora, dato il caso che una legge straniera non ammettesse in forza dell'*allegiance* che uno possa rinunciare alla cittadinanza a lui attribuita senza sua volontà, tale legge straniera non potrebbe avere autorità. In tale caso potremo concedere la cittadinanza nonostante che la legge straniera dichiarò cittadino l'italiano

che abbia rinunciato alla cittadinanza a lui imposta senza sua volontà. Dico ciò perchè la legge straniera che non riconoscesse efficace la rinuncia alla cittadinanza sarebbe in opposizione col nostro diritto pubblico territoriale che ammette il rispetto alla libertà, e quindi principalmente il rispetto della più sacrosanta delle libertà, quella cioè di poter appartenere allo Stato cui ciascuno intende appartenere. In tal caso non sarebbe quindi chiusa la porta dell'Italia a coloro che, pur avendo rinunciato alla cittadinanza straniera, fossero non per tanto ritenuti cittadini del paese straniero, perchè quella legge straniera non potrebbe derogare al diritto pubblico dello Stato, che rispetta la libertà dell'individuo in tutte le sue manifestazioni.

In questo caso dunque le porte d'Italia non sarebbero chiuse; ma lasciamo tale caso e prendiamo l'altro in cui non ci sia il divieto della legge. Trova il Senato conveniente ammettere che nel Parlamento italiano sieda ed eserciti i suoi diritti politici colui, che avendo domandato di essere italiano, non abbia rinunciato alla cittadinanza straniera?

Quando la sovranità straniera impedisce con legge restrittiva della libertà personale, che si possa colla rinuncia perdere la cittadinanza attribuita, ed acquistarne un'altra, tale legge non può aver vigore in Italia, perchè l'art. 12 delle disposizioni generali dice che nessuna legge estera può derogare al diritto pubblico dello Stato. E noi siamo nel campo del diritto pubblico che tutela la libertà in tutte le sue manifestazioni.

Dunque in quel caso rammentato dall'onorevole Scialoja non si dovrebbe tener alcun conto della legge estera, perchè non si può ammettere in virtù di essa la deroga del diritto pubblico italiano. Ma, fuori di quel caso, quando un individuo, non perchè costretto, ma perchè dichiarato cittadino secondo la legge estera, abbia voluto approfittare della medesima, che gli attribuisce la cittadinanza per la residenza e sia così divenuto cittadino di tal paese pel suo interesse personale, se egli vuole rimanere tale e divenire italiano, perchè non deve essere costretto, prima che presti giuramento di fedeltà al Re, a rinunciare alla cittadinanza straniera?

Non debbo dire altro, perchè volevo soltanto

esporre all'alto Consesso la mia modesta maniera di vedere, e ripeto che quantunque io sia convinto che le mie osservazioni non possano avere alcun valore, ho stimato non pertanto mio dovere di farle, e questo non varrà ad altro che a rendere più grandioso, più nobile, più ammirevole il monumento legislativo che sarà approvato dal Senato quando, nonostante si larghe discussioni, rimanga integro il concetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Non insistendosi in questa proposta di emendamento, pongo ai voti l'articolo 5 come fu proposto nel disegno di legge dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'emendamento proposto dal senatore Garofalo, il quale propone che all'art. 5 si aggiunga questo comma:

« Chi ha ottenuto la cittadinanza a termini dell'articolo precedente, godrà dei diritti politici, ma non potrà far parte delle Camere legislative prima che siano decorsi cinque anni dalla data del decreto di concessione ».

Domando al senatore Garofalo se mantiene questa aggiunta.

GAROFALO. Credo inutile mantenerla e non insisto.

PRESIDENTE. Allora procederemo all'esame dell'articolo sesto.

#### Art. 6.

La cittadinanza può essere concessa con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servizi di eccezionale importanza.

(Approvato).

#### Art. 7.

Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Non ho che a domandare un semplice chiarimento, quindi non dirò che poche

parole, le quali avrebbero trovato una sede più opportuna all'art. 2, se io avessi avuto la ventura di trovarmi presente in quest'Aula quando l'art. 2 fu discusso.

Ma, poichè tanto nell'art. 2, quanto nel 7 si parla dell'emancipato (nell'art. 2 l'emancipato può eleggere la cittadinanza, nel 7 può rinunciare alla medesima), il chiarimento, che io desidero avere, può essere domandato ora.

Chi è emancipato ha bisogno, ed ha per legge un curatore. Questo curatore sarà l'emancipante, se si tratta dei genitori; o sarà nominato dal consiglio di famiglia ovvero dal consiglio di tutela, secondo i casi, ma il curatore vi deve essere sempre. L'emancipato non ha altro diritto che quello di fare semplici atti di amministrazione; ogni atto, che sopravanzati questi atti di amministrazione, è a lui, se da solo, interdetto: egli non lo può fare, se non col consenso del curatore e con l'autorizzazione del consiglio di famiglia, il cui verbale deve, in taluni casi (è inutile che qui li accenni), essere omologato dal tribunale. Ora potrebbe nascere un dubbio (per me dubbio non vi è, e quasi so quello che mi si risponderà) ed è bene eliminare possibili controversie; io domando: poichè la scelta della cittadinanza è un atto che trascende di gran lunga tutti gli altri della vita, si potrà forse credere che l'emancipato abbia bisogno dell'assentimento del curatore o dell'autorizzazione del consiglio di famiglia? Per me, ripeto no: egli deve essere libero, perfettamente libero; egli deve da solo, senza bisogno di consenso o di autorizzazione di chicchessia, eleggere o rinunciare la cittadinanza. Io quindi desidero, anche senza includere nell'articolo una modificazione in proposito, che resti affermato che nei suddetti casi l'emancipato non ha bisogno dell'assistenza di alcuno.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Sono lietissimo di poter dare il chiarimento che l'onor. Petrella domanda. Appunto questo è il senso in cui la modificazione al testo originale è stata fatta, modificazione che godo abbia trovato l'approvazione di tanti illustri che pure hanno proposto emendamenti, quali i senatori Fiore, Gabba, Schupfer e Chironi, i quali tutti su l'estensione di facoltà all'emancipato non hanno trovato

nulla a ridire. S'intende che trattasi di un diritto personalissimo, il cui esercizio non può essere delegato o integrato dall'assistenza del curatore; viene considerato, ad esempio, alla stregua del diritto di testare. L'uomo a diciotto anni, pur essendo ancora minorenne, ha facoltà di testare e nessuno pensa che nell'esercizio di questa facoltà egli debba essere assistito da chi esercita su di lui la patria potestà o la tutela. Altrettanto avverrà per la scelta o per la perdita della cittadinanza nel caso dell'articolo che abbiamo sott'occhio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. senatore Petrella, pur formulando il quesito, disse che per lui la soluzione non era dubbia. Ad ogni modo è stata opportuna la sua osservazione diretta ad eliminarlo; e le dichiarazioni fatte dal relatore, che io confermo, varranno ad escludere ogni equivoca interpretazione. Nessuna autorizzazione occorrerà perchè l'emancipato elegga la cittadinanza, esercitando un diritto che la legge esplicitamente riconosce, e che non può, per la sua stessa natura, essere subordinato a condizioni e vincoli di qualsiasi genere.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 7 del testo concordato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 8.

Perde la cittadinanza:

1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dall'obbligo di trasferire la residenza all'estero;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di

abbandonare entro il termine fissato, l'impiego o il servizio;

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

A questo articolo 8 i senatori Fiore, Gabba, Schupfer, Chironi ed altri propongono il seguente emendamento:

« Perde la cittadinanza:

1° chi avendone la capacità secondo la legge italiana, ottenga dietro propria domanda la naturalizzazione all'estero od elegga una cittadinanza straniera nei casi determinati dalla legge;

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro il termine fissato, l'impiego o il servizio;

4° chi abbia abbandonato il proprio domicilio e la residenza in Italia ed abbia stabilito il domicilio in paese straniero, e vi abbia mantenuto la residenza abituale per anni 30.

La perdita della cittadinanza, nei casi preveduti da questo articolo, non esime dagli obblighi del servizio militare ».

Chiedo all'on. Fiore se mantiene questo emendamento.

FIORE. Io sostengo la proposta di emendamento, concordato con Gabba e Chironi ed accuratamente tra noi discusso, non perchè io spero di poter mutare l'opinione che si è già formata, quando si è votato l'altro emendamento proposto all'art. 3, ma unicamente perchè desidero sottomettere a codesto alto Consesso le mie idee a tale riguardo, e rammentare alla Commissione che l'emendamento a questo articolo è in armonia con l'altro emendamento già da noi tre proposto.

Avevo avuto l'onore di dire che a mio modo di vedere deve rimanere soggetto alla legge ogni individuo che fa parte della popolazione di ciascun paese. Pure ammettendo che i caratteri nazionali danno la impronta non solo

alla nazionalità, ma altresì alla legge, la quale deve ritenersi fatta per governare coloro che hanno un dato carattere nazionale, mi sembra non pertanto che i caratteri nazionali restano a poco a poco modificati col lungo soggiorno in un dato paese, e colla lenta e successiva assimilazione delle abitudini, che informano la vita sociale e politica del popolo.

Per tali motivi trovo opportuno proporre che l'italiano: il quale abbia abbandonato domicilio e residenza in Italia ed abbia stabilito domicilio e residenza all'estero per un decorso di anni 30 non interrotti (e non venti come per errore è stato stampato) debba essere reputato nella condizione di chi ha perduto la cittadinanza, soprattutto poi se col fatto della residenza abbia acquistato la cittadinanza straniera. Ciò io sostengo per la semplice ragione che quantunque il sentimento di italianità non si cancella col tempo, le leggi di ciascun paese sono fatte non per regolare il sentimento, ma per regolare bensì lo sviluppo delle attività dell'uomo. Ora, colui che vive in certe condizioni geografiche, etnografiche, sociologiche e morali deve sottostare all'autorità delle leggi che ivi imperano e che devono reputarsi le più adatte a regolare le persone che in tali condizioni si trovano. È quindi ragionevole ammettere che colui che si trovi nelle condizioni da noi specificate, non debba essere assoggettato a tempo indefinito alle leggi della patria da cui si è allontanato, ma a quelle bensì del luogo dove egli vive, che sono quelle adatte pel popolo di cui fa parte.

La nostra proposta si basa quindi sul concetto che durante un certo tempo deve rimanere modificato il carattere dell'uomo, e che quindi debbono modificarsi anche le leggi adatte a regolare lo sviluppo delle sue attività in confronto cogli uomini con i quali vive, coi quali egli tratta, contratta ed agisce. Per tale motivo a noi pare che rispetto ad un italiano stabilito nell'America, nella Germania, o altrove, per una notevole serie determinata di anni; non deve ammettersi che il regolamento dei suoi rapporti di famiglia, dei suoi rapporti con i figli nati durante il domicilio e la residenza in paese straniero, debbano essere regolati a tempo indefinito dalle leggi nostre; ma pensiamo che quelle più adatte a regolare tali materie debbono reputarsi le leggi del paese in cui vive.

Per tali ragioni avevamo escluso l'estraneità perpetua coll'emendamento proposto all'art. 3, e ora si mira ad escludere l'italianità perpetua, coll'emendamento proposto all'articolo in discorso. Si propone quindi di ammettere come motivi di perdita della cittadinanza l'aver abbandonato il domicilio e la residenza in Italia, ed averli stabiliti in paese straniero, mantenendoli senza interruzione per il decorso di anni trenta.

E non ho ad aggiungere altro.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Posso sbrigarmi con poche parole, perchè, da quanto ha detto in principio, pare che il senatore Fiore non intenda insistere su quest'emendamento.

Tuttavia il senatore Fiore è tale autorità che mi parrebbe irriverenza verso di lui non rispondere alle sue osservazioni.

Dico subito che non si potrebbe accettare questo emendamento, ed ora almeno che mai, poichè non fu accettato l'altro sulla parte finale dell'art. 3; che egli pure proponeva insieme con altri onorevoli colleghi.

Escludemmo già allora che dopo due o tre generazioni una famiglia straniera che si trovi in Italia debba diventare necessariamente italiana, perdendo il diritto di optare per la cittadinanza straniera. Se questo fu fatto allora, per naturale contrappeso non può ammettersi questa disposizione che l'onor. Fiore stesso rammentava quando si discusse l'art. 3, dicendo che ne formava in certa guisa il *pendant*.

Dal momento che la prima sua proposta non è passata mi consentirà l'onorevole Fiore di dirgli che non ha più ragione di essere quest'altra che ora egli sosteneva. Altrimenti noi andremmo a fare una disposizione a tutta perdita nostra; mentre non abbiamo accolta quella che era tutta a nostro vantaggio. Inoltre faccio osservare che, sia pure portato a venti o trent'anni il periodo di domicilio e di residenza all'estero di codesti emigrati, ancora non sempre è sicuro che abbiano perduta l'intenzione del ritorno; vi possono essere circostanze specialissime che li ritengano colà, ma che tuttavia non tolgono loro di continuar ad avere rapporti morali e stretti vincoli di famiglia nel proprio paese. E inoltre, già lo dissi altra volta, noi correremmo un pericolo che ab-

biamo voluto, con tutte le disposizioni di questa legge organica, evitare, cioè il pericolo di creare degli apolidi, delle persone senza patria, perchè quando diciamo che perde la cittadinanza chi da trent'anni si trova ad avere il suo domicilio all'estero, non indaghiamo ulteriormente se egli abbia poi acquistata la cittadinanza del paese dove si trova.

In questo modo si farebbe una cosa che l'onorevole Fiore, per il primo, maestro di diritto, riprova, cioè di alimentare anche noi la fabbrica di questi apolidi.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale non potrebbe accettare l'emendamento proposto dal senatore Fiore.

FIORE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Benchè l'emendamento sia concordato, il Senato non troverà sconveniente che io proponga una lieve correzione di forma all'emendamento stesso.

In quest'art. 8, dopo il numero 2, si dice: « Può il Governo, nei casi indicati ai numeri 1 e 2 dispensare dall'obbligo di trasferire la residenza all'estero ».

Il concetto dell'Ufficio centrale, al quale io aveva aderito, è che la perdita della cittadinanza nei casi dei numeri 1 e 2 sia condizionata normalmente al trasferimento della residenza all'estero; ma che il Governo possa dispensare da questa condizione per la perdita della cittadinanza italiana, ossia possa ammettere che un cittadino italiano perda la cittadinanza anche senza trasferire all'estero la sua residenza.

Però è evidente che la parola « obbligo » non è molto propria per esprimere questo concetto; essa può quasi far credere che per i casi dei numeri 1 e 2 il cittadino italiano sia obbligato ad andarsene; invece i numeri 1 e 2 dicono soltanto che se egli non se ne va, non perde la cittadinanza italiana; ma non ha certo alcun obbligo di andarsene. Bisogna quindi scrivere: « può dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero ».

Questa dizione mi sembra più propria.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta perfettamente questa modificazione, cioè che si dica « condizione » invece di « obbligo ».

PRESIDENTE. E l'onor. ministro l'accetta?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'accetto.

PRESIDENTE. Do lettura del terz'ultimo capoverso emendato secondo la proposta del senatore Scialoja, accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro:

« Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 8 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiarì di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di due mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo ed altrimenti entro il termine di quattro mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di

cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

A questo art. 9 è stato presentato il seguente emendamento:

I sottoscritti propongono che nel penultimo capoverso dell'art. 9 sieno soppresse le parole « a chi l'avesse cambiata a solo scopo di frodare la legge ».

LEVI-CIVITA - VERONESE -  
BETTONI - GORIO - VISCHI  
- TASSI.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. In assenza del collega, senatore Levi-Civita, primo firmatario dell'emendamento che avevamo proposto al penultimo comma di questo articolo, ed a nome degli altri proponenti, sebbene io sia il meno competente in questa materia, devo dichiarare che noi avevamo proposto la soppressione dell'inciso « a chi l'avesse cambiata a solo scopo di frodare la legge », non già perchè fossimo favorevoli alla frode, ma perchè in quest'inciso, dopo specialmente le dichiarazioni fatte dal nostro dotto relatore e mio carissimo amico Polacco, figurava una frode, secondo noi inesistente, e che avrebbe dato luogo ad un sistema inammissibile e di perniciosi arbitri e processi alle intenzioni. Ora noi accettiamo la redazione concordata tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

Vi aderiamo perchè essa nulla innova alla situazione giuridica attuale, la quale si basa sulla Convenzione dell'Aja del giugno 1902, convenzione promulgata e resa applicabile in Italia dalla legge del 7 settembre 1905. (*Rumori*).

Permettete, egregi colleghi, che spieghi le ragioni per cui noi ritiriamo l'emendamento, ed accettiamo la formula concordata.

In base a quella Convenzione sono state rese esecutive in Italia molte sentenze estere, pronunciate tra stranieri originari italiani, ai quali non fu poi negato il riacquisto della cittadinanza italiana. Fu escluso che nel contegno di chi rinuncia momentaneamente alla propria cittadinanza, non già per avversione alla propria nazione, ma per sottrarsi ad una condizione familiare intollerabile e indecorosa, ci

possa essere quella frode alla legge che renda l'individuo indegno di riacquistare la propria nazionalità di origine.

Noi ritiriamo l'emendamento ed accettiamo la nuova formula proposta, perchè confidiamo che non potrà essere mai invocata, e tanto meno applicata, per negare il recupero della cittadinanza a chi non ha mai inteso di offendere la dignità del nostro Stato; nè ha mai violato o tentato di violare nessuna sua legge, e che avendo ottenuto una sentenza straniera, la vede resa esecutiva nel Regno, come quella che non è contraria a nessun principio del nostro diritto pubblico. Certamente sussiste la disparità, a cui ha accennato il nostro egregio relatore tra colui che possa recarsi all'estero e trattenervisi per qualche tempo e colui che non lo possa fare o, come egli disse, tra ricchi e poveri. Ma noi riteniamo che le conseguenze della mancanza di una legge sul divorzio nel nostro paese, siano più gravi per le classi abbienti che per quelle non abbienti. Ripetiamo che questa disparità sarà una ragione di più perchè il nostro ministro guardasigilli si affretti a presentare, finalmente, un progetto di legge sul divorzio, accompagnato da un altro sulla precedenza del matrimonio civile, risolvendo così queste due questioni che gravano sulla nazione italiana.

M'auguro che l'attuale ministro vorrà provvedere a questi importanti interessi nazionali.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Mi proponevo di essere brevissimo dopo l'accordo seguito su questo punto tra l'onor. ministro, l'Ufficio centrale e l'onor. Scialoja, ma le parole or ora pronunciate dal collega Veronese mi obbligano (e ne chiedo venia al Senato) ad indugiarmi un po' più sull'argomento, perchè conviene eliminare ogni equivoco.

Onorevoli Colleghi,

Resti bene inteso che noi, accettando l'emendamento, non ripieghiamo un solo lembo della nostra bandiera, sulla quale non stava scritto divorzio o non divorzio, ma stava scritto soltanto: rispetto alla legge in generale, osservanza alla legge, piaccia dèssa o non piaccia. Se una legge è cattiva ci dobbiamo adoperare in tutti i modi per farla modificare, ma finché

c'è, corre obbligo a tutti di eseguirla e farla eseguire senza sottintesi, senza espedienti, senza artifici che sarebbe atto di peccaminosa debolezza secondare o tollerare.

Mentre noi ci armiamo tanto e stiamo armandoci anche in questi giorni contro il contrabbando fiscale, dobbiamo uguale severità usare perchè non si compiano contrabbandi a leggi di ordine morale, come quelle che toccano gli ordinamenti della nostra famiglia. (*Approvazioni*).

Venga, ben venga un disegno di legge sul divorzio, se lo si crede preferibile al matrimonio indissolubile, quale è stabilito dalla legislazione attuale, la quale, così disponendo non si è ispirata per verità a principi confessionali di genere alcuno. Ben venga, lo discuteremo apertamente e ciascuno prenderà allora la propria posizione.

Ma quello contro cui ci ribelliamo e contro cui non c'è, caro amico Veronese, convenzione dell'Aja che tenga, è la frode alla legge, perchè *fraus omnia corrumpit*.

E non diciamo solo alla legge che riguarda il divorzio, ma alla legge in genere, qualunque essa sia. Già nella discussione generale ho accennato come molte leggi si possano indirettamente violare mutando la cittadinanza per poi riacquistarla. Domani qualcuno, ove fosse diventato legge il monopolio sulle assicurazioni nel genuino progetto, avrebbe potuto mutare per breve tempo cittadinanza allo scopo di contrarre fuori quella assicurazione sulla vita, che qui non gli era lecita, e poi affrettarsi a recuperare la cittadinanza italiana. Ebbene, qualunque sia il giudizio sulla legge che si sta compilando, noi avremmo detto anche allora che mutamento e successivo riacquisto della cittadinanza avrebbero avuto per fine ultimo quello di violare una legge esistente e che però il riacquisto sarebbe dovuto negare.

Io penso che ciò che intristisce e discredita la nostra vita pubblica e scava sempre più profondo l'abisso tra il paese e la sua rappresentanza, sia proprio la mancanza di franchezza e di lealtà nel fare e nell'eseguire le leggi. Siano chiari e precisi, ben contrapposti i programmi; poi gran dirittura nei mezzi onde raggiungerne l'attuazione, e da parte di tutti fermo il principio di una sincera osservanza

delle leggi esistenti, memcri dell'antica sentenza *servi legis sumus ut liberi esse possimus*.

Noi abbiamo su questo punto concordato di gran cuore l'emendamento studiato di concerto col ministro e col senatore Scialoja, perchè non si creasse una pietra d'inciampo alla legge dal momento che fatalmente e contro nostra volontà pareva che il centro di gravità di questo progetto si fosse oramai spostato e che lo spettro del divorzio fosse sorto ad intralciarne il libero corso. Principalmente per questo noi abbiamo creduto di non dover insistere, perchè, data l'altrui misintelligenza del nostro pensiero, non ci si rendesse responsabili del naufragio di una legge tanto desiderata.

E tanto poco entrava nella nostra formula una preconcepita avversione al divorzio, che vi posso dire essere l'espediente che noi condanniamo come un sotterfugio alla legge, egualmente gradito e ai divorzisti e a certi antidivorzisti. Ai primi perchè, come disse l'onorevole Veronese, si spera sia questa una buona spinta per indurre il Governo a proporre il divorzio affinchè non permangano due pesi e due misure, cioè che gli straricchi possano procurarsi il divorzio e che non lo possano le classi meno abbienti. Ma, d'altra parte, io vi posso attestare per averlo udito coi miei orecchi in un circolo ultra ortodosso nel quale fui un giorno invitato ad una conferenza antidivorzista tenuta da un avvocato esimio, che alcuni di quella parte vedono volentieri codesto espediente perchè dicono: finchè lasciamo questo pertugio per i pochi della classe più ricca e potente, manca loro lo stimolo ad insistere perchè il divorzio diventi legge generale e noi stiamo più tranquilli; è una valvola di sicurezza che funziona ed evita lo scoppio completo.

A cotali ripieghi invece la nostra coscienza si ribella, ed io ho sentito il dovere di riaffermarlo a nome di tutto l'Ufficio centrale, in cui vi sono sia divorzisti e antidivorzisti, ma tutti animati da irreconciliabile avversione ad ogni via obliqua e però concordi in questa solenne dichiarazione.

Colleghi eminenti, come il Gabba, il Chironi, il Fiore, lo Schupfer, aveano presentata (tanto poco vi osta la Convenzione dell'Aja) una proposta anche più rigida della nostra, nella quale tuttavia non insistono, paghi dell'accordo

seguito sopra una formola che nulla compromette; la stessa perdita della cittadinanza, oltre che il riacquisto avrebbe dovuto dichiararsi inefficace se il mutamento di patria erasi fatto in frode alla legge. Noi non arriviamo sino a quel punto perchè ammettiamo che la perdita della cittadinanza sia oramai un fatto compiuto, e conseguentemente il divorzio inattaccabile perchè chi ha perduto la cittadinanza ha ben potuto valersi di tutte le leggi del suo nuovo paese; soltanto si vuol mettere un alto là quando quest'individuo intenda riacquistare, con rapida successione da uno all'altro dei tre momenti, la nostra cittadinanza. Nè è il caso ch'io su di ciò polemizzi con quell'eminente matematico che è il nostro collega e mio carissimo amico Veronese, per dimostrargli che intesa la cosa in questo modo, esula affatto la Convenzione dell'Aja, la quale sarebbe violata non rendendo esecutivo fra noi il divorzio, ma non già col vietare il riacquisto della cittadinanza, tema evidentemente estraneo alla predetta Convenzione.

La ragione giuridica poi che ci ha indotti a convenire nella formola che, fermi tutti i nostri principi, sottoponiamo ora al Senato, è una ragione di tecnica legislativa. Entrati in una via, in cui abbiamo avuto il grande conforto di vederci seguiti dall'autore del progetto, l'onorevole Scialoja, di abbandonare cioè la necessità dell'autorizzazione del Governo caso per caso dandola come presunta, ma di lasciare tuttavia al Governo, la facoltà di opporre il veto, ci si presentò subito la questione dei casi in cui questo veto potesse attuarsi e ne avevamo fatta una enumerazione. Ma noi stessi ora ci avvediamo che simili enumerazioni sono pericolose perchè possono peccare per eccesso o per difetto. La nostra peccava per difetto: ce lo ha fatto avvertire molto sagacemente l'onorevole Garofalo il quale ha presentato un emendamento nel quale diceva: negate il riacquisto della cittadinanza anche a chi abbia commesso all'estero azioni disonorevoli o il cui ritorno nel Regno sia cosa pericolosa per il nostro ordine pubblico. Certamente sono pur questi casi gravi in cui non conviene disarmare il Governo, il quale invece con l'originaria nostra proposta restava impotente perchè noi precisavamo tre ipotesi soltanto: frode alla legge, inesecuzione dell'obbligo del servizio

militare e il fatto di avere perpetrato all'estero di quei tali gravi reati che portano la perdita dell'elettorato politico. Ecco perchè abbiamo concordato quell'emendamento di cui or ora è stata data lettura, che cioè il Governo possa opporre il suo veto in casi gravi, senza specificarli. E per togliere adito ad ogni arbitrio governativo abbiamo aggiunto altresì « su conforme parere del Consiglio di Stato ». Vedrà il Consiglio di Stato, vedrà il Governo volta per volta, quali siano questi gravi casi, fra i quali, resta sempre per noi gravissimo quello del tentativo di frodare la legge. Perchè appunto rimaneva impregiudicata la questione, che suscitò tanto clamore, abbiamo adottata di buon grado questa formola generica, larga; onde potrà essere negato il riacquisto della cittadinanza a chiunque sarebbe, come dicono gl'Inglese, un cittadino *undesirable*. Questi casi si vedranno volta per volta con la garanzia del conforme parere del Consiglio di Stato. La formola è tale, da non menomare per nulla quanto abbiamo ripetutamente e francamente affermato, toglie tuttavia ogni dissenso e permette, come è desiderio di tutti, che questa legge giunga in porto al più presto (*Benissimo*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Senato ricorderà che l'art. 9 fu in questa parte esaminato nella discussione generale.

L'onor. senatore Garofalo segnalò gli inconvenienti derivanti dalla formola dell'Ufficio centrale che dà al Governo la facoltà di inibire il riacquisto della cittadinanza *a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge*; e, su questo argomento, vari oratori interloquirono, e ne parlò specialmente colla consueta dottrina l'onorevole relatore.

Io ebbi allora occasione di esprimere il mio pensiero, dichiarando che la frase « a chi avesse cambiato la cittadinanza al solo scopo di frodare la legge », per la sua forma lata, poteva dar luogo ad inconvenienti non lievi. E poichè a proposito di questo inciso si accennò alla questione del divorzio, dissi, senza riserve, che a me pareva assolutamente inopportuno, di toccare per incidente quel grave argomento

nella legge sulla cittadinanza, importando tenere la legge nei confini che le appartengono, senza introdurre in essa disposizioni estranee al suo vero scopo.

Aggiunsi che, per quanto, in genere, le frodi alla legge non fossero cosa laudabile, l'applicazione del divieto al riacquisto della cittadinanza nel caso del divorzio era un provvedimento, secondo me, eccessivo e inaccettabile. Soprattutto importava, e ho sentito con piacere oggi una dichiarazione identica dall'onorevole relatore, che una questione come quella del divorzio non fosse in nessuna maniera, sia pure in forma indiretta, pregiudicata in un senso o nell'altro (*approvazioni*); ciò che non sarebbe avvenuto coll'approvazione dell'articolo nei termini proposti dall'Ufficio centrale, specie coi commenti dati ad esso dal relatore e da altri autorevoli senatori. La questione del divorzio sarà a suo tempo esaminata dal Parlamento colla serenità che l'importanza dell'argomento richiede (*Approvazioni*). Ora non è il caso di toccarla.

Sono quindi ben lieto dell'accordo che è intervenuto tra l'Ufficio centrale, l'onor. Scialoja ed il Governo, per una nuova dizione di questo comma dell'art. 9 che esclude ogni significato equivoco e lascia inalterato lo stato attuale delle cose; e, senza specificazione di casi singoli, dà al Governo la facoltà di negare il riacquisto della cittadinanza quando circostanze di speciali gravità possano consigliarlo. È riconosciuto con ciò quel diritto che non può essere negato al Governo nel pubblico interesse.

L'onor. Veronese ha accennato a proposito del divorzio alla Convenzione dell'Aja. Gli fu opposto che, all'Aja non si parlò del riacquisto della cittadinanza. Ciò è vero; ma è anche vero che gli accordi internazionali dell'Aja non avrebbero potuto avere esecuzione nel Regno colla proposta originaria dell'Ufficio centrale. E ciò sarebbe stato ben grave. È giusto pertanto di non modificare le cose come sono attualmente, lasciando che la giurisprudenza continui a regolare le questioni riguardanti il divorzio, ottenuto all'estero. Su di ciò, ad ogni modo, dopo l'accordo intervenuto, non occorre insistere.

Il progetto dell'onor. Scialoja all'art. 9 subordinava il riacquisto della cittadinanza, al

permesso del Governo, udito il parere del Consiglio di Stato. L'Ufficio centrale sostituiva al permesso preventivo la facoltà al Governo, anche senza il parere del Consiglio di Stato, di inhibire il riacquisto della cittadinanza nei casi tassativamente indicati.

Le due formule si sono ora fuse nel nuovo comma che accoglie il concetto del divieto, previo però il parere del Consiglio di Stato, il quale valuterà i motivi sui quali sarà fondato il rigetto dell'istanza per il riacquisto della cittadinanza; offrendo con ciò le garanzie necessarie a tutela degl'interessi dei cittadini e dei diritti dello Stato.

Così è risolta in modo conveniente la grave questione del riacquisto della cittadinanza, che è uno degli scopi, anzi l'obbietto principale, di questa provvida legge, perchè facilita, senza disarmare lo Stato, il ritorno in patria degli Italiani residenti all'estero, in armonia ai voti costanti dei nostri connazionali, che in questi giorni li hanno in Roma con tanta solennità riaffermati.

Mi auguro quindi che questa formula avrà il suffragio del Senato. (*Approvazioni*).

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Sento il dovere di dare una spiegazione, perchè dalla discussione avvenuta pare che io sia stato contrario alla formula concordata fra il ministro e l'Ufficio centrale. Io ho dichiarato, a nome dei presentatori del nostro emendamento, che noi lo ritiravamo ed accettavamo la formula concordata tra l'Ufficio centrale ed il ministro, perchè vediamo che con questa formula non viene pregiudicata la situazione giuridica rispetto alla questione del divorzio; e nient'altro.

In quanto alla Convenzione dell'Aja io sopevo benissimo, per quanto non sia competente, che essa non contempla il riacquisto della cittadinanza, ed è appunto per questo che noi avevamo proposto il nostro emendamento.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale introdurrebbe ora una modificazione circa i termini proposti.

Si preoccupa della brevità di quel termine che esso stesso aveva prima stabilito, di due mesi e di quattro mesi. Paiono troppo ristretti

se si considerano le pratiche di burocrazia necessarie e l'intervento del Consiglio di Stato. Quindi l'Ufficio centrale propone, e spera in questo di aver consenziente il ministro, che i termini siano portati rispettivamente a tre e a sei mesi, e così c'è margine di tempo sufficiente per potere esercitare utilmente questo diritto di voto, provocando sovr'esso il voto del Consiglio di Stato.

Questa proposta è accolta anche dal senatore Scialoja.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo acconsente.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 9 con questo emendamento, proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onor. ministro, e cioè che al penultimo capoverso dove si dice « due mesi » e « quattro mesi », si dica invece « tre mesi » e « sei mesi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadenazzi, Caldesi, Carafa, Cavasola, Cefaly, Ciamician, Colombo, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cupis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Campo reale, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Fiore, Fortunato, Frascara.

Garofalo, Gherardini, Goiran, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Lucca, Lucchini Luigi, Luciani.

Malvano, Manassei, Martinez, Massarucci, Maurigi, Nèzza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pasolini, Paternò, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia, Ponza di San Martino. Quarta.

Riolo.

Salvarezza, Sani, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Sinibaldi, Solinas-Apostoli.

Tarditi, Taverna, Tecchio, Todaro, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacchelli, Veronese, Vischi.

#### Ripresa della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Passiamo all'art. 10 del disegno di legge « Sulla cittadinanza »; lo rileggo:

#### Art. 10.

In costanza di matrimonio non può la donna assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquista la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio; ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri e dichiararsi in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

A questo articolo i senatori Fiore e Gabba proporgono che nel primo comma, invece di « In costanza di matrimonio » si dica « La donna maritata ».

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la proposta di emendamento di pura forma fatta dai colleghi senatore Fiore e Gabba.

PRESIDENTE. E l'onor. ministro consente?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consente.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 10 nel testo che ho letto, con la variazione proposta dai senatori Fiore e Gabba ed accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro, e cioè che si dica: «La donna maritata non può assumere» ecc., invece di: «In costanza di matrimonio non può la donna assumere» ecc.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

(Approvato).

#### Art. 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al

caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a seconde nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

A questo articolo, nell'ultimo comma il senatore Fiore propone si dica «a nuove nozze» invece di «a seconde nozze».

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Anche a proposito del comma terzo di quest'articolo 12 l'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà a che nell'ultimo periodo invece di dire: «In conseguenza del passaggio a seconde nozze» si dica: «In conseguenza del passaggio a nuove nozze» secondo la formula raccomandata dall'on. Fiore, e ciò per quanto comunemente si dicano in linguaggio legislativo «seconde» nozze anche le terze o quarte, tutte quelle cioè che seguono alle prime.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il ministro consente nella proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 12 con la modificazione proposta dall'on. Fiore ed accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale, secondo la quale nell'ultimo periodo dell'articolo, invece di «seconde nozze» si deve dire «nuove nozze».

Chi approva l'articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Propongo che l'esenzione da qualsiasi tassa e spesa per le domande e dichiarazioni di cui all'art. 13, sia limitata ai

casi di riacquisto della cittadinanza, e non sia dunque estesa ai casi di acquisto. In altre parole, vorrei che quest'articolo sancisse una disposizione favorevole agli Italiani che hanno perduto la cittadinanza originaria e vogliono riacquistarla, e non già agli stranieri che vogliono acquistare la nostra cittadinanza, perchè non capisco per quali ragioni in questo secondo caso lo Stato debba essere privato di quei proventi.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale non può acconsentire alla proposta del collega Garofalo.

Questo punto fu molto dibattuto in seno all'Ufficio centrale insieme con i ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri allora intervenuti. Tutti furono concordi sull'opportunità della esenzione di queste tasse e spese, tanto nel caso del riacquisto come in quello dell'acquisto della cittadinanza. L'inconveniente cui allude il senatore Garofalo ci sarebbe stato se si fosse rinunciato alla tassa di concessione che è rilevante, ma per questa tassa di concessione non è stabilita alcuna esenzione e chi vuole la naturalizzazione nostra dovrà pagarla integralmente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo articolo è stato concordato dall'Ufficio centrale con i ministri interessati. Si è da tutti riconosciuta l'opportunità di estendere l'esenzione da ogni tassa e spesa, oltre che al riacquisto della cittadinanza anche a quello dell'acquisto della stessa, ciò per considerazioni che il Senato facilmente intenderà. Non è quindi il caso di limitare una concessione che è giustificata sotto tutti gli aspetti.

PRESIDENTE. Domando all'on. senatore Garofalo se insiste nella sua proposta di emendamento, che non è accettata nè dal ministro di grazia e giustizia nè dall'Ufficio centrale.

GAROFALO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 13 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 14.

Chiunque risiede nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Sull'art. 14 domando alla Commissione se accetta di aggiungere alla parola « risiede » la parola « dimora »; imperocchè la difficoltà di regolare con la legge l'esercizio dei diritti civili si può verificare anche rispetto a colui che soggiace in territorio italiano dato che si debba regolare l'esercizio dei diritti civili senza sapere quale legge si debba applicare. Come dicevo l'altro giorno, il Féraud-Giraud esamina il caso di un'azione giudiziaria in materia di stato personale e di rapporto di famiglia che si debba esercitare contro uno straniero in Francia, ed egli osserva che quando questo straniero che dimora in Francia non ha una cittadinanza determinata e non può neanche invocare una legge sotto la protezione della quale porsi per l'esercizio dei suoi diritti civili, non si possa fare altrimenti che equipararlo ai cittadini per regolare, secondo la legge del luogo in cui soggiorna, l'esercizio dei diritti stessi.

L'art. 14 regola soltanto il caso di chi risiede, ma non vi può essere anche il caso di chi soggiorna senza avere nè cittadinanza nè domicilio nè residenza all'estero? A me parrebbe opportuno estendere la disposizione anche a chi soggiorna, a chi dimora in territorio italiano e che debba esercitare dei diritti civili e non si sappia la legge che deve regolare l'esercizio dei diritti stessi, dato che l'interessato non si trovi in condizioni di invocare una cittadinanza determinata per reclamare l'applicazione della sua legge nazionale, a norma dell'art. 6 delle « Disposizioni generali ».

In tali evenienze a me pare che non vi è altro modo, nè si può fare altrimenti, che considerarlo alla pari dei cittadini ed assoggettarlo alla legge del nostro paese ove egli soggiorna.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. L'art. 13 del progetto ministeriale, diventatò ora, art. 14 del disegno del-

L'Ufficio centrale è una novità; perchè è la prima volta che si regola la condizione di questi così detti apolidi, per i quali ha mostrata tanta tenerezza l'amico senatore Polacco durante la discussione di questa legge.

Ma a me pare che, andando al di là di quello che è scritto nell'articolo, e ammettendo l'emendamento del collega Fiore, la tenerezza diventerebbe soverchia. In sostanza la questione, cui si riferisce l'articolo si può così riassumere: Quando un uomo non appartiene ad alcuna cittadinanza, quale legge dovremo noi applicare alla sua capacità, ai suoi rapporti di famiglia e ai suoi rapporti di diritto pubblico (che non siano l'esercizio di diritti politici poichè questi non possono appartenergli)? La risposta data dal progetto di legge è sostanzialmente questa: In questo caso invece di applicare la legge della cittadinanza o nazionalità che dir si voglia, poichè questa non vi è, noi applicheremo la legge del domicilio; di quel domicilio però cui si riferisce il diritto internazionale, che non è il domicilio del Codice civile ossia il centro degli affari. E siccome noi non possiamo, per la condizione del nostro generale diritto, riferirci senz'altro al domicilio inteso nel senso di altre legislazioni, perchè non lo riconosciamo, abbiamo dovuto riferirci a quell'elemento di tale domicilio che ci sembra preponderante e a cui abbiamo attribuito grandissima efficacia in tutte le altre disposizioni della legge, all'elemento della residenza, a cui, giustamente, il collega Fiore attribuiva massima importanza, quando diceva che il domicilio, come è regolato dal Codice civile, poco si adatta a diventare norma di diritto internazionale.

Andare oltre, ammettere anche che la semplice dimora basti all'applicazione delle norme sancite in questo articolo, sarebbe troppo; e forse sarebbe del tutto inutile praticamente, perchè la semplice constatazione che un individuo non appartenga ad alcuna cittadinanza, richiede di per sé un tempo assai lungo, non essendo facil cosa in pratica questa constatazione negativa.

Il riconoscere se un individuo, che ha fugace dimora in Italia, appartenga o no a questa categoria di apolidi, è cosa tanto difficile che, forse soltanto quelli i quali in pratica hanno dovuto affrontare questa difficoltà, possono rendersene conto.

Io mi sono trovato proprio in questo caso: quando io funzionava da ufficiale di stato civile del comune di Roma si presentò per celebrare il matrimonio un tale, che sosteneva di non essere cittadino italiano, ma di non essere neppure cittadino di alcun'altra nazione. Allora io non potei celebrare il matrimonio di costui; non tanto perchè, mancando la disposizione della legge che discutiamo, era dubbio il determinare quale legge si dovesse applicare ad uno di questi apolidi (forse avrei saltato il fosso ed avrei preso sulla mia responsabilità di applicare, anche secondo il diritto vigente, il principio che oggi si scrive in questo articolo), ma perchè trovai grave difficoltà nella constatazione di quello stato negativo di cittadinanza. Io dissi a quel signore: perchè voi possiate affermare di non appartenere ad alcuna cittadinanza, dovrete portarmi certificati di tutte le possibili nazioni del mondo, le quali dichiarino che voi non appartenete ad esse. È una difficoltà questa direi quasi insormontabile.

Ora, io penso che non in ogni circostanza si debba essere così rigorosi, come fui io in occasione di quel matrimonio, il quale correva rischio di essere nullo; non c'è bisogno nella vita pratica degli affari patrimoniali spingere le cose a questo supremo rigore; ma tuttavia la difficoltà sarà sempre grandissima. Si vincerà, quando l'apolide, avendo la sua residenza in Italia, dovrà svolgere qui tutta la sua attività; ma per colui che è in viaggio di piacere, che è qui per poco tempo, come avverrebbe se si scrivesse qui la parola « dimora » invece della parola « risiede », creeremmo delle inutili difficoltà, delle posizioni di fatto inestricabili, senz'alcuna necessità.

Torno a ripetere quello che ebbi occasione di dire nella prima seduta in cui si discusse questo progetto di legge: per quanto riguarda gli atti della vita comune, gli affari quotidiani, l'articolo del nostro Codice civile che estende a tutti gli stranieri l'esercizio dei diritti civili basta di per sé. Le stesse questioni di capacità, potranno nella vita comune avere una certa importanza solo quando si tratta di persone che possono diventare maggiorenni ad una età diversa da quella stabilita dal nostro Codice civile. Questa è la maggiore delle difficoltà: ma in Europa oramai si può dire che quasi tutti

gli Stati fanno diventare maggiorenni i loro sudditi ad una età non molto diversa da quella richiesta dal Codice italiano; sicchè quando noi abbiamo un individuo il quale ha superato i 21 anni, siamo quasi sicuri (non dico addirittura certi, perchè vi sono ancora Stati che richiedono fino 25 anni) che egli sia maggiorenne.

In ogni modo, delle difficoltà per questo *nullius civitatis civis*, che è fuori delle condizioni normali della vita, vi saranno ancora; ma io credo che la legge nostra non debba preoccuparsene in modo da creare eventualmente difficoltà molto maggiori, come avverrebbe se ammettessimo la semplice dimora come presupposto di questo articolo. (*Approvazioni*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Innanzi tutto debbo compiacermi con l'autore del progetto, perchè effettivamente il principio consacrato nell'art. 13 che ora è divenuto 14 nel progetto dell'Ufficio centrale, non si trova consacrato in nessuna legislazione, per quello che io ne sappia, si trova bensì consacrato nella tradizione scientifica. Tutti i giuristi infatti hanno ritenuto, compreso il Mancini, caldo fautore della legge nazionale, che, in mancanza della legge nazionale, nel caso di colui che non è cittadino di uno Stato, si debba applicare la legge del domicilio. E poi (non vorrei affermarlo con certezza ma come una reminiscenza molto forte nella mia mente) mi pare che nel rapporto all'istituto di diritto internazionale il Mancini stesso sosteneva che siccome ogni persona deve avere una legge regolatrice del godimento e dell'esercizio dei diritti civili, così quando mancasse anche il domicilio, non vi è altra cosa da fare che applicare ad essa la legge dello Stato ove la persona risiede, e che quando non abbia neanche una residenza non si può fare altrimenti che applicare la legge del paese ove essa si trova. Non mi sono forse spiegato chiaramente a tale riguardo e chiarisco meglio il mio concetto.

Mantenendo l'art. 14 integralmente come trovai proposto, domando che il legislatore italiano, il quale per la prima volta provvede a regolare con disposizione legislativa la condizione degli uomini senza patria, debba cercare di provvedervi completamente. Non mi pare

indispensabile quindi richiedere la residenza per applicare la legge nostra, ed opino che nel caso di uno che non abbia una cittadinanza determinata nè un domicilio, nè la residenza all'estero, e che si renda necessario regolare l'esercizio dei suoi diritti civili secondo una legge, debba essergli applicata la legge del nostro paese, fondandosi sulla circostanza che egli soggiorna in Italia, e che non si può trovare una legge regolatrice dei diritti del medesimo.

L'onorevole Scialoja deve riconoscere che vi possono essere due ipotesi: l'ipotesi di uno che domanda l'esercizio dei diritti civili essendo egli vivente; ed in tal caso se egli non dichiara a quale Stato appartiene, dovendo noi applicare una legge, dobbiamo applicargli la nostra, se egli ha la residenza in Italia, essendo che dobbiamo considerarlo come un uomo senza patria. Se egli vuole rivendicare la protezione della sua legge nazionale, deve lui dare la prova di appartenere ad un altro paese. Quando egli non possa dare questa prova, gli sarà applicata la legge nostra in forza dello art. 14 del testo della Commissione. Ma può anche farsi l'ipotesi di uno che non abbia la residenza in Italia, ma che vi abbia il soggiorno, e che venga a morire. Allora può sorgere la necessità di dovere regolare la sua successione, la condizione dei minori, se ne lascia, la tutela a tante altre cose e via dicendo.

In tale evenienza applicando l'art. 14 dell'Ufficio centrale, come trovasi redatto, si troverà la norma regolatrice del caso in discorso?

Tutti gli scrittori, che hanno studiato questa materia, hanno considerato applicabile la legge territoriale anche nel caso di uno che soggiorni senza avere una patria determinata, e neanche un rapporto personale con un paese qualunque, per stabilire ivi la sede giuridica di tale persona. Può verificarsi in Italia, visto che venga a morire uno dei così detti *heimathlosen* e bisogna pure provvedere quando non si possa provare che il *de cuius* appartiene ad un paese qualsiasi. Io quindi crederei più completa la disposizione, che tanto opportunamente vedo consacrata in questo progetto di legge, se si ammettesse l'applicabilità di quell'articolo anche a colui che ha il soggiorno in Italia, senza avere il domicilio in altro paese e neanche la residenza, per sostenere che gli si dovrebbe

applicare la legge del paese del quale il *de cuius* è domiciliato o residente.

Volendosi insistere nel richiedere assolutamente la residenza, la disposizione, molto lodevole da parte del legislatore italiano, non mi sembra completa per il motivo che sarebbe applicabile solo a colui che risiede in Italia.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO; *relatore*. L'Ufficio centrale si associa alle osservazioni dell'onor. Scialoja.

Faccio notare al senatore Fiore che la dimora è una cosa del tutto precaria; chi si trova di passaggio in un dato momento in Italia e muore, non si trova nelle condizioni considerate nella disposizione che dice: « Chiunque risieda nel Regno, e non abbia nè la cittadinanza italiana nè quella di altro Stato è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ».

Non siamo più in cospetto di persona che abbia un suo diritto da esercitare. Quanto poi ai diritti degli altri sulla sua successione, verrebbe in questione l'art. 8 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

Chè, se si tratti di diritti che codesto apolita debba egli far valere, mi permetto di fare presenti all'onorevole senatore Fiore gli articoli 105 e seguenti del Codice civile applicabili a straniero che abbia anche semplice dimora tra noi. « Se si trovi nel Regno quantunque non vi abbia residenza ». Così suona, per esempio, il n. 2 dell'art. 106. Ed ecco un caso di soggiorno contemplato esplicitamente dal Codice di procedura civile riguardante pure l'apolide..

FIORE (*interrompendo*). Questo non c'entra; quello che dico io non riguarda la procedura, ma direttamente la disposizione legislativa.

POLACCO. ...Quanto al diritto dovrebbe disporre la legge sostanziale...

FIORE (*interrompendo*). Ma la legge nazionale come ha determinato questo?

È questo precisamente che io desidero di sapere, come nel fatto sarà applicato l'art. 6.

POLACCO; *relatore*. Lo applicheremo in base agli insegnamenti della scienza, che dà come succedanea la *lex domicilii* (e noi diciamo quella della residenza) quando non c'è una legge nazionale certa da seguire.

FIORE. Ma dato che non abbia alcuna residenza?

Malgrado le spiegazioni avute, io mantengo la mia proposta, quella cioè di aggiungere alla parola « residenza » la parola « soggiorno ». Il resto dell'articolo rimane come è.

Per meglio specificare la mia proposta, dico che essa consiste in questo: invece della dizione proposta dall'Ufficio centrale direi: « chiunque risieda o soggiorni nel Regno », ecc.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'on. senatore Fiore ha proposto di sostituire alla formula: « Chiunque risieda nel Regno », l'altra: « Chiunque risieda o soggiorni ». Io lo prego di considerare che questa formula praticamente può dar luogo a conseguenze gravi, che occorre evitare. Il soggiorno, che non è indicato in nessuna delle nostre leggi, equivarrà alla dimora o sarà qualche cosa di meno? È certo preferibile, sotto ogni rapporto, la precisa dizione dell'articolo che toglie ogni incertezza, sottoponendo alla cittadinanza italiana per l'esercizio dei diritti civili e pel servizio militare coloro che non hanno cittadinanza alcuna e risiedono nel Regno. Il soggiorno momentaneo non può creare diritti nè doveri maggiori di quelli segnati nelle leggi vigenti.

Il concetto stesso, al quale risponde la legge presente, esclude la opportunità dell'emendamento proposto dal senatore Fiore che può dar luogo ad applicazioni che vanno certamente al di là del suo pensiero; onde mi auguro che non vorrà insistere nel mantenerlo.

FIORE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'on. Fiore avendo ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'art. 14 così come è stato proposto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 15.

È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano.

(Approvato).

## Art. 16.

Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

Le facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Questo articolo non dà luogo ad alcuna difficoltà, ma io vorrei rivolgere una preghiera al Governo circa la sua applicazione.

Esso fu da me proposto coll'intendimento di facilitare le dichiarazioni, quanto più si poteva e di estendere il numero dei pubblici ufficiali capaci di riceverle.

Vorrei pregare l'on. ministro di studiare se non sia opportuno di attribuire la facoltà di registrare queste dichiarazioni anche ai capitani delle navi, i quali potrebbero raccogliercle dai nostri Italiani ritornanti nel Regno. Esse difficilmente si ottengono più quando l'emigrato è tornato alle sue occupazioni agricole o industriali, e non pensa ai suoi rapporti di cittadinanza.

Il momento in cui si ha la certezza che l'emigrato ritorna in Italia e lo si trova con tutti i membri della famiglia che può avere a sé d'intorno, è proprio quello della navigazione.

Prego perciò il Governo di voler studiare se nella applicazione di questo articolo non venga di estendere questa facoltà anche ai capitani di navi, i quali compiono anche altri atti simili.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'osservazione del senatore Scialoja è importantissima, perchè lungo la navigazione può facilmente presentarsi la opportunità di fare questa dichiarazione e occorre vi sia chi abbia autorità di raccogliercle per tutti gli effetti legali, nell'interesse dell'emigrante. Ben volentieri quindi prendo impegno di esaminare la questione.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Perchè ne resti traccia nella discussione, aggiungo la raccomandazione al Governo, che queste funzioni non si possano compiere sulle navi mercantili, che fuori delle acque territoriali di altri paesi: e che ciò sia ben precisato nelle istruzioni o proposte legislative che reputerà il Governo di promuovere a questo riguardo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Anche di questa raccomandazione terrò il massimo conto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo al voti l'art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto Reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli Italiani che non appartengono al Regno.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. È necessario spiegare come sia stato ora soppresso l'accenno al secondo e terzo alinea dell'articolo 105 del Codice penale. Esso derivava dal non riprodursi più quella parte dell'art. 12 del Codice civile vigente che dice: «La perdita della cittadinanza non esime dalle pene inflitte a coloro che portino le armi contro la patria».

Non ho bisogno di dire quali censure sono state mosse a questa disposizione, tolta la quale di necessità veniva da sé profondamente modificato l'art. 105 del Codice penale.

Tuttavia parve che rimanesse senza provvidenza questo caso, pur meritevole di uno studio a parte, che dia luogo a nuove norme le-

gislative in armonia con le mutate disposizioni sulla cittadinanza. E in questo senso abbiamo depositato alla Presidenza un ordine del giorno, di cui verrà data lettura.

L'accenno all'art. 105 del Codice penale si è venuto convertendo dunque in un ordine del giorno, al quale speriamo non manchi l'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

#### Art. 18.

Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto Reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 4.

(Approvato).

#### Art. 19.

Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non nei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano ommesso di farla.

(Approvato).

#### Art. 20.

Il Governo stabilirà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo a proporre modificazioni all'art. 105 del Codice penale in armonia ai principii stabiliti nel presente disegno di legge ».

Domando all'onor. ministro di grazia e giustizia se accetta quest'ordine del giorno.

FINOCCHARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912 a tutto il mese di dicembre 1911:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Estensione ai corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Saldo della gestione « Fondo vestiario e spese generali » del soppresso Consiglio di amministrazione del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte

del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la Regia marina:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Annessione del comune di Capraia agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione sul capitolo n. 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 627);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-1911 (N. 628);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'in-

terno per l'esercizio finanziario 1910-911 (Numero 646);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911 (N. 645);

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1910-911 e 1911-912 (N. 647);

Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi (N. 610).

II. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli (N. 608);

Linea di navigazione tra l'Italia ed il Cile (N. 620);

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 601);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18:15).

Licenziato per la stampa il 17 luglio 1911 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.